



CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO SÜDTIROL

Atti Consiliari
Sitzungsberichte des Regionalrates

X Legislatura - X Gesetzgebungsperiode
1988 - 1993

SEDUTA **94.** SITZUNG

20.5.1992

Ufficio resoconti consiliari - Amt für Sitzungsberichte



**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI
VERZEICHNIS DER REDNER**

BENEDIKTER Alfons <i>(Gruppo Union für Südtirol)</i>	pag. 9
TAVERNA Claudio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano—Destra Nazionale)</i>	" 10—25—26—36
RELLA Alberto <i>(Partito Democratico della Sinistra)</i>	" 11—25
TRIBUS Arnold <i>(Gruppo Lista Verde — Grüne Fraktion—Grupa Vèrc)</i>	" 13
NEGHERBON Livio <i>(Gruppo Democrazia Cristiana)</i>	" 16—45
BRUGGER Siegfried <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	" 17
LEVEGHI Mauro <i>(Gruppo Socialdemocratico Italiano)</i>	" 18
MERANER Gerold <i>(Gemischte Fraktion)</i>	" 20
CASAGRANDA Sergio <i>(Gruppo Partito Autonomista Trentino Tirolese)</i>	" 23
TONELLI Paolo <i>(Gruppo Misto)</i>	" 25—33
ROMANO Francesco <i>(Gruppo Socialista Italiano)</i>	" 26
KUBTATSCHER Josef <i>(Gruppo Südtiroler Volkspartei)</i>	" 29
HOLZMANN Giorgio <i>(Gruppo Movimento Sociale Italiano—Destra Nazionale)</i>	" 45



INDICE

Disegno di legge n. 63:

Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 1

Disegno di legge n. 72:

Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale)

pag. 25

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 63:

Neue Bestimmungen über die rechtliche Stellung und die Besoldung der Gemeindebediensteten und der Gemeindesekretäre (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 1

Gesetzentwurf Nr. 72:

Neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol (eingebracht vom Regionalausschuß)

Seite 25



Presidenza del Presidente Franco Tretter

Ore 10.15

PRESIDENTE: Prego procedere all'appello nominale.

MORELLI (segretario):(fa l'appello nominale)

PRESIDENTE: Signori consiglieri, la seduta è aperta.

Hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Andreolli, Andreotti, von Egen, Malossini, Montali, Peterlini, Ricci e Sfondrini.

Prego il cons. Morelli di dare lettura del processo verbale della scorsa seduta.

MORELLI (segretario):(legge il processo verbale)

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al processo verbale? Nessuna. Il processo verbale si intende approvato.

Comunico che in data 19 maggio il Commissario del Governo ha restituito, munito del proprio visto, il disegno di legge n. 68: "Interventi in materia di previdenza integrativa".

Sollecitato da alcuni colleghi, ritengo giusta una presa di posizione in merito alla gravissima crisi jugoslava, che pone noi tutti di fronte ad una crisi di coscienza, che richiede capacità di decisione, al fine di scongiurare una guerra civile, che sta mietendo innumerevoli vittime e sta determinando una situazione di grande disagio per migliaia di profughi.

Ancora una volta abbiamo dimostrato il senso di ospitalità, visto che in regione in questi giorni vengono ospitati centinaia di profughi jugoslavi, a dimostrazione di un popolo legato ai valori forti della solidarietà.

In questo momento mi pare giusto fare appello a tutte le parti in causa, affinché la tregua venga rispettata e le armi tacciano.

Vi è inoltre la necessità di una decisa azione da parte di tutti i paesi europei per una mediazione che, nel riconoscimento delle giuste aspirazioni di quei popoli all'indipendenza, riesca a portare la pace in un settore di importanza vitale per il nostro continente.

Nel frattempo ogni sforzo va fatto per dare assistenza ed aiuto ai profughi, che premono alle nostre frontiere o che già si trovano ospitati nel territorio della nostra regione. Già molto si sta facendo, ma bisogna essere pronti a fare ancora di più se le circostanze lo richiedessero.

Da questo nostro Consiglio, attraverso gli autorevoli interventi di tutte le parti politiche, viene oggi una responsabile presa di posizione che trasmetteremo alle sedi opportune, affinché anche la nostra voce possa unirsi a quella degli altri popoli d'Europa, dando così il nostro contributo non solo morale alla soluzione di questa gravissima crisi.

Procediamo con la trattazione dell'ordine del giorno e precisamente il disegno di legge n. 63: Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni e dei segretari comunali (presentato dalla Giunta regionale).

Siamo alla trattazione dell'art. 67.

Art. 67

(Uso delle lingue materna e non materna in sede concorsuale)

1. Nella domanda per la partecipazione all'esame di idoneità alle funzioni di segretario per la provincia di Bolzano, il candidato deve specificare in quale delle due lingue, italiana o tedesca, intenda sostenere la prova d'esame.

Art. 67

(Gebrauch der Muttersprache und der von der Muttersprache verschiedenen Sprache beim Wettbewerb)

1. Im Gesuch um Teilnahme an der Prüfung zur Eignung für die Ausübung der Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs für die Provinz Bozen muß der Bewerber genau anführen, ob er die Prüfungen in italienischer oder in deutscher Sprache abzulegen gedenkt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 67 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 11 voti di astensione.

Art. 68

(Applicazione di norme)

1. Si applicano ai segretari comunali le norme del Titolo I che non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente titolo.

Art. 68

(Anwendung von Bestimmungen)

1. Für die Gemeindesekretäre werden die Bestimmungen nach dem I. Titel angewandt, die nicht mit den in diesem Titel enthaltenen Bestimmungen in Widerspruch stehen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 68 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 10 voti di astensione.

TITOLO III

Norme transitorie e finali

Art. 69

(Aspettativa per il personale femminile)

1. I Comuni che anteriormente alla data del 30 marzo 1983 avevano recepito nei loro regolamenti organici le particolari disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, continuano ad applicarle esclusivamente nei confronti del personale che risultava già in servizio alla suddetta data.

III. TITEL
Übergangs- und Schlußbestimmungen

Art. 69
(Wartestand für das weibliche Personal)

1. Die Gemeinden, die vor dem 30. März 1983 in ihren Personalordnungen die besonderen Bestimmungen nach Artikel 24 Absatz 4 und 5 des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 1975, Nr. 11 übernommen haben, wenden sie weiterhin ausschließlich gegenüber dem zum obgenannten Zeitpunkt im Dienst stehenden Personal zu.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 69 è approvato a maggioranza con 1 voto contrario e 8 voti di astensione.

E' introdotto il seguente nuovo art. 69/bis, a firma dei cons. Romano, Morandini e Giacomuzzi.

Art. 69 bis
(Tutela delle persone handicappate)

1. I Comuni recepiscono nei regolamenti organici del personale dipendente di cui al precedente art. 23 i principi contenuti negli articoli 20, 21, 22 e 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 concernente "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Art. 69 bis
(Schutz für behinderte Personen)

1. Die Gemeinden übernehmen die in den Artikeln 20, 21, 22 und 33 des Gesetzes vom 5. Februar 1992, Nr. 104 betreffend "Rahmengesetz über die Betreuung, die soziale Integration und die Rechte der behinderten Personen" enthaltenen Grundsätze in die Personalordnungen nach dem vorstehenden Artikel 23.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'art. 69/bis? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 69/bis è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 5 voti di astensione.

Art. 70
(Qualifica di segretario comunale capo)

1. Le disposizioni relative alla qualifica di segretario comunale capo, contenute negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, si applicano anche ai segretari comunali in servizio presso sedi segretarili della Regione e la qualifica di segretario capo è attribuita con deliberazione del Consiglio comunale o dell'Assemblea consorziale, fatte salve le limitazioni di carriera previste dagli articoli 66 e 67 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/L del 1983.

Art. 70
(Rang eines Gemeindehauptsekretärs)

1. Die in den Artikeln 5 und 6 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 23. Juni 1972, Nr. 749 enthaltenen Bestimmungen betreffend den Rang eines Gemeindehauptsekretärs werden auch für die bei Sekretariatssitzen der Region im Dienst stehenden Gemeindesekretäre angewandt, und der Rang eines Hauptsekretärs wird mit Beschluß des Gemeinderates oder der Konsortiumsversammlung unbeschadet der in den Artikeln 66 und 67 des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 10. Mai 1983, Nr. 3/L vorgesehenen Einschränkungen der Laufbahn zuerkannt.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 70 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 8 voti di astensione.

E' stato presentato un emendamento, l'art. 70/bis, a firma dei cons. Romano, Morandini e Bacca.

Art. 70 bis
(Disposizioni particolari per la partecipazione al concorso per sedi segretarili di quarta classe)

"1. Per la durata massima di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga alle vigenti disposizioni possono essere ammessi a partecipare al concorso per la copertura di sedi segretarili di classe IV di cui al precedente articolo 53, anche coloro i quali possiedano diploma della scuola media di secondo grado e abbiano frequentato con profitto i corsi di preparazione alle funzioni di segretario comunale già organizzati dalle Giunte provinciali sulla base delle precedenti disposizioni di legge in materia, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino essere incaricati dalle funzioni di segretario comunale ed abbiano maturato in tale posizione una anzianità minima di servizio di almeno quattro anni".

Art. 70 bis
(Besondere Bestimmungen für die Teilnahme am Wettbewerb für die Sekretariatssitze vierter Klasse)

1. Für die Dauer von höchstens einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes können in Abweichung von den geltenden Bestimmungen auch diejenigen zum Wettbewerb für die Besetzung von Sekretariatssitzen vierter Klasse nach dem Artikel 53 zugelassen werden, die ein Abschlußzeugnis einer höheren Mittelschule besitzen und die die von den Landesausschüssen auf Grund der vorhergehenden einschlägigen Gesetzesbestimmungen bereits veranstalteten Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs mit Erfolg besucht haben und die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes mit den Obliegenheiten eines Gemeindesekretärs beauftragt sind und in dieser Stellung ein Mindestdienstalter von wenigstens vier Jahren erreicht haben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 70/bis è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 9 voti di astensione.

Art. 71
(Indennità di bilinguismo e di alloggio
per i segretari comunali della provincia di Bolzano)

1. I segretari comunali della provincia di Bolzano, i quali, prima dell'entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, godevano ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 aprile 1925, n. 667, dell'uso gratuito di un alloggio o del suo corrispettivo e dell'indennità di bilinguismo, mantengono tali benefici ad personam. L'indennità di bilinguismo è riassorbibile con i miglioramenti economici di carattere generale.

2. Mantengono inoltre il beneficio dell'indennità di bilinguismo ad personam i segretari comunali che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 11 dicembre 1975, n. 11, avevano superato gli esami scritti, a condizione che abbiano sostenuto gli esami orali con esito favorevole. Tale indennità è riassorbibile a termini del comma 1.

3. La misura del corrispettivo dell'uso gratuito dell'alloggio di cui al comma 1, non può essere superiore, anche a seguito dei nuovi trattamenti economici fissati ai sensi dell'articolo 3, ad un quinto dello stipendio base iniziale previsto per il posto di segretario generale di seconda classe.

Art. 71
(Zweisprachigkeits- und Wohnungszulage für die Gemeindesekretäre der Provinz Bozen)

1. Die Gemeindesekretäre der Provinz Bozen, die vor dem Inkrafttreten des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 1965, Nr. 11 im Sinne des Artikels 4 des Gesetzes vom 16. April 1925, Nr. 667 eine Wohnung unentgeltlich benutzen konnten oder das entsprechende Entgelt sowie die Zweisprachigkeitszulage erhalten haben, bleiben in dem Genuß dieser persönlichen Begünstigungen. Die Zweisprachigkeitszulage kann mit den allgemeinen wirtschaftlichen Aufbesserungen verrechnet werden.

2. Im Genuß der persönlichen Zweisprachigkeitszulage bleiben außerdem die Gemeindesekretäre, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Regionalgesetzes vom 11. Dezember 1975, Nr. 11 die schriftlichen Prüfungen bestanden hatten, unter der Voraussetzung, daß sie die mündlichen Prüfungen mit Erfolg abgelegt haben. Diese Zulage wird im Sinne des Absatzes 1 verrechnet.

3. Das Ausmaß des Entgeltes für die kostenlose Benützung der Wohnung nach Absatz 1 kann auch infolge der im Sinne des Artikels 3 festgelegten neuen Besoldungen ein Fünftel des für die Stelle eines Generalsekretärs zweiter Klasse vorgesehenen Anfangsgrundgehaltes nicht überschreiten.

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento all'art. 71 che recita:

"Ai corsi abilitanti di cui all'art. 48 già banditi o in fase di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti contenute nel D.P.G.R. 10 maggio 1983, n. 3/L."

"Auf die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits anberaumten oder in Durchführung befindlichen Befähigungslehrgänge nach Artikel 48 werden weiterhin die bisher geltenden Bestimmungen des Dekretes des Präsidenten des Regionalausschusses vom 10. Mai 1983, Nr. 3/L angewandt."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'emendamento all'art. 71 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 10 voti di astensione.

Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 71 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 10 astenuti.

Art. 71 bis

(Revisione delle sedi segretarili consorziali)

1. I Comuni, entro un anno dall'entrata in vigore della nuova legge regionale in materia di ordinamento dei Comuni, provvedono alla revisione dei Consorzi segretarili esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, trasformandoli in convenzioni od in sedi singole.

Art. 71 bis

(Neueinstufung der Sekretariatssitze)

1. Innerhalb eines Jahres ab Inkrafttreten des neuen Regionalgesetzes über die Gemeindeordnung müssen die Gemeinden die Sekretariatssitze der am Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehenden Konsortien neu einstufen und sie aufgrund von Vereinbarungen bzw. in einzelne Sekretariatssitze umwandeln.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 71/bis è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 8 voti di astensione.

Art. 71 ter

(Proroga della validità delle graduatorie)

1. Le graduatorie dei concorsi pubblici o interni già scadute al 31 dicembre 1991 o in scadenza entro la data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate alla data del 31 dicembre 1992.

Art. 71 ter

(Verlängerung der Gültigkeit der Rangordnungen)

1. Die Rangordnungen der öffentlichen oder internen Wettbewerbe, die am 31. Dezember 1991 bereits verfallen sind oder innerhalb des Inkrafttretens dieses Gesetzes verfallen, werden bis zum 31. Dezember 1992 verlängert.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 71/ter è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 10 voti di astensione.

Art. 72
(Regolamento di esecuzione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad emanare il regolamento di esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 72
(Durchführungsverordnung)

1. Der Regionalausschuß ist ermächtigt, die Durchführungsverordnung innerhalb von einem Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes zu erlassen.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 72 è approvato a maggioranza con 5 voti contrari e 9 voti di astensione.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, l'art. 72/bis, a firma della Giunta regionale.

Art. 72 bis
(Disposizioni transitorie per la contrattazione)

"Sino alla emanazione del regolamento previsto dal comma 3 del precedente articolo 3, per le procedure di contrattazione nonché per la composizione delle delegazioni partecipanti alla contrattazione medesima si applicano le specifiche disposizioni di settore fissate dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano per gli accordi sindacali riguardanti il personale dipendente dalle Province autonome medesime."

Art. 72 bis
(Übergangsbestimmungen für die Verhandlung)

"Bis zum Erlaß der mit Absatz 3 des vorstehenden Art. 3 vorgesehenen Verordnung werden für die Verhandlungsverfahren sowie für die Zusammensetzung der Delegationen, die an den Verhandlungen teilnehmen, die spezifischen Bestimmungen dieses Bereichs angewandt, welche von den beiden Autonomen Provinzen Trient und Bozen für die Gewerkschaftsabkommen der Bediensteten der Autonomen Provinzen festgesetzt worden sind."

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento, l'art. 72/bis? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 72/bis è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 15 voti di astensione.

E' stato presentato un emendamento aggiuntivo, l'art. 72/ter, a firma della Giunta regionale.

Art. 72 ter
(Norma transitoria sulle materie oggetto di contrattazione)

1. Le norme contenute nella presente legge e disciplinanti materie oggetto di

contrattazione per effetto della stessa perdono efficacia con l'entrata in vigore delle norme di recepimento degli accordi sindacali di cui all'articolo 3.

Art. 72 ter

(Übergangsbestimmung zu den den Vertragsverhandlungen vorbehaltenen Bereichen)

1. Die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen über Bereiche, die laut diesem den Vertragsverhandlungen vorbehalten sind, sind bis zum Inkrafttreten der Bestimmungen wirksam mit denen die im Artikel 2 vorgesehenen Tarifverträge übernommen werden.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'emendamento, l'art. 72/ter? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 72/ter è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 13 voti di astensione.

Art. 73

(Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale n.3/L del 1983, nel Titolo II della legge regionale 14 agosto 1986, n. 4, nella legge regionale 3 giugno 1988, n. 11, nella legge regionale 18 agosto 1989, n. 3 e nella legge regionale 28 maggio 1990, n. 9.

Art. 73

(Aufhebung von Bestimmungen)

1. Ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes sind alle im Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses vom 10. Mai 1983, Nr. 3/L, im II. Titel des Regionalgesetzes vom 14. August 1986, Nr. 4, im Regionalgesetz vom 3. Juni 1988, Nr. 11, im Regionalgesetz vom 18. August 1989, Nr. 3 und im Regionalgesetz vom 28. Mai 1990, Nr. 9 enthaltenen Bestimmungen aufgehoben.

PRESIDENTE: Qualcuno intende intervenire sull'articolo? Nessuno. Lo pongo in votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti?

L'art. 73 è approvato a maggioranza con 2 voti contrari e 15 voti di astensione.

Articolo 74

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura della spesa per l'organizzazione dei corsi abilitanti di cui all'articolo 48, prevista in lire 160 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'esercizio 1991, con le disponibilità finanziarie derivanti dalla cessazione dell'onere conseguente all'abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3/L del 1983, di cui all'articolo 73.

2. A partire dall'esercizio 1992 lo stanziamento sarà fissato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 14 e nei limiti previsti dall'articolo 7 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, concernente "Norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della

esistesse nemmeno. E questo con la seguente motivazione: la Regione non ha recepito la legge di riforma sulle autonomie locali e quindi qui da noi vigono ancora le leggi regionali. Come se la Regione due anni dopo l'entrata in vigore di una legge di riforma nazionale potesse far finta che tale legge non esistesse nemmeno; come se nel riordinare una parte di questa materia non fosse tenuta ad osservare i principi contenuti nella legge di riforma! Io non condivido assolutamente questa impostazione. A prescindere dal fatto che non solo non vengono rispettati i principi della legge di riforma, ma viene anche violata la legge emanata nel 1972 "Provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine", nella quale il segretario comunale non è più un dipendente statale e non può pertanto essere trasformato in un dipendente regionale.

E' quindi più che legittimo che questa legge non venga approvata in sede governativa e diventi oggetto di rinvio da parte del Governo.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, onorevoli colleghi, il MSI-DN intende sottolineare, con questa dichiarazione di voto, la propria contrarietà al disegno di legge n. 63 di iniziativa della Giunta regionale.

Il nostro è un voto convinto, che si è andato maturando non soltanto per il dibattito intervenuto in Commissione, ma anche per i risultati del dibattito in aula.

E' un voto convinto e motivato sotto diversi punti di vista e questi sono stati ampiamente illustrati e argomentati nel corso degli interventi che il sottoscritto ha avuto l'onore di effettuare nelle sedute precedenti.

Due sono le argomentazioni che in questa dichiarazione di voto mi consentono di esprimere sinteticamente il giudizio negativo nei confronti del disegno di legge n. 63.

La prima motivazione è di carattere politico-generale. E' impensabile poter discutere sullo stato giuridico dei dipendenti comunali e dimenticare che abbiamo in corso un disegno di legge, il n. 72, che ha come obiettivo la cosiddetta riforma delle autonomie locali, sulla traccia della legge nazionale n. 142.

Una corretta previsione e programmazione di ordine politico e legislativo avrebbe consigliato che prima di approfondire, innovare la questione del trattamento giuridico e quindi anche delle conseguenze di carattere economico che sono connesse al disegno di legge n. 63, un prudente uomo politico avrebbe sicuramente preferito anteporre la discussione del disegno di legge n. 72, perchè è evidente a questo proposito che questa Assemblea legislativa ha anteposto il carro ai buoi.

E' pur vero che i buoi hanno le corna, signor assessore, ma mi sia consentito che il riferimento delle corna sia di natura politica.

Allora se i buoi hanno le corna, mi pare che sia più che evidente che a questo punto i corni del dilemma siano proprio questi: da una parte questa singolare condizione per la quale andiamo a legiferare su una materia che doveva essere preceduta dalla cosiddetta riforma delle autonomie locali e dall'altra parte proprio anche alla luce del dibattito che si è andato ad articolare su uno degli articoli più importanti, l'art. 42, che ha visto il sottoscritto intervenire ripetutamente nel suo complesso, ma anche in relazione ai numerosi emendamenti che sono stati prodotti allo scopo di migliorare l'impostazione generale dell'art. 42.

Il MSI ribadisce ancora una volta la sua tradizionale impostazione circa la necessità che a tutti i livelli la burocrazia degli enti pubblici non solo sia disciplinata, per quanto riguarda l'accesso, mediante pubblico concorso, per cui i pubblici concorsi devono essere svolti e indetti, ma d'altro canto vuole ribadire con forza la necessità che la dirigenza pubblica sia espressione della naturale selezione nell'ambito del personale dipendente degli enti locali e più

in generale della pubblica amministrazione.

Ho avuto modo di dire in svariate occasioni come a nostro giudizio siano improponibili tesi secondo le quali per migliorare l'efficacia della macchina burocratica e più in generale delle organizzazioni degli enti locali, si debba motivare situazioni, si debba copiare quello che le aziende private in questa materia fanno.

Ho avuto occasione, signor assessore, di provare, alla luce della più qualificata dottrina, sia sul piano giuridico – e a questo riguardo ho citato a più riprese una consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato – sia anche in materia sociologica, laddove ormai tutti concordano sulla necessità di dover a questo riguardo fare riferimento agli obiettivi che le organizzazioni di cui sono espressioni gli enti sono diverse a seconda che gli enti siano privati o pubblici, perchè diverso è l'obiettivo.

Per quanto riguarda l'azienda privata l'obiettivo è il profitto, per quanto riguarda l'ente pubblico l'obiettivo è la prestazione del servizio.

Noi siamo convinti che sulla base di queste argomentazioni il nostro voto di dissenso è più che giustificato e siamo convinti di averlo ampiamente motivato nel corso del dibattito di cui questa assemblea legislativa si è ampiamente occupata.

Credo che ribadire ancora una volta queste posizioni fanno sì che il gruppo del MSI non soltanto è in grado di dimostrare quanto sia convinto della necessità di restaurare un giusto equilibrio nell'ambito della pubblica amministrazione, arrivando a determinare quella svolta necessaria, attraverso la quale un recupero dell'autorità dello Stato non possa che comportare un recupero anche dell'autorità degli enti subordinati allo Stato.

Credo che queste convinzioni espresse in modo così chiaro e che ho avuto l'onore di poter esprimere a nome di un partito, il quale è sempre stato orientato su queste posizioni, non può che ribadire la coerenza dei missini a questo proposito e non può, per contrario, sottolineare quanto sia disarticolata e disarmonica la posizione che la maggioranza ha assunto, ma soprattutto quella dell'assessore, proprio nel momento in cui, a proposito dell'art. 42 del disegno di legge n. 63, dopo che l'assemblea legislativa aveva bocciato un emendamento presentato dal collega Rella ed altri, l'assessore competente ha ritenuto di triplicare, andando politicamente contro una precedente decisione dell'assemblea legislativa, la possibilità di accesso nell'ambito della dirigenza di quel corpo estraneo che sarà costituito dai dirigenti privatistici, che, a mio giudizio, verranno a frustrare la dirigenza pubblica, perchè avremo da una parte i dirigenti che sono la naturale selezione della organizzazione burocratica dell'ente pubblico e dall'altra avremo i cosiddetti dirigenti privati, che altro non sarebbero che i portaborse dei politici.

Di fronte a questa impostazione quindi è evidente che le perplessità del MSI si sono via via più acute e quindi il nostro voto non può che essere decisamente contrario al complesso del disegno di legge n. 63.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Rella.

RELLA: Grazie, signor Presidente. Abbiamo espresso già i motivi di dissenso di questo testo di legge sulla procedura, intervenendo in particolare sugli articoli dal 40 al 45.

Dai colleghi che mi hanno preceduto abbiamo avvertito la convinzione che il procedimento seguito non si sia rivelato opportuno nella definizione di una normativa inerente l'ordinamento del personale, per gli enti locali per i quali c'è in corso una definizione dell'ordinamento generale, che deve stabilire quali saranno gli enti locali a cui questo personale dovrà essere destinato, quale la loro configurazione, le loro forme collaborative e dunque anche quali forme di organizzazione dei servizi e degli uffici dovrà scaturire da questa nuova

impostazione, che non è detto sia quella proposta dal disegno di legge licenziato dalla Commissione, potrebbe essere cosa diversa.

Allora il procedimento naturalmente è inverso, questa legge va approvata e adeguata a quello che scaturirà dalla legge di ordinamento. Stabilito questo dal punto di vista generale, sottolineo l'inutile complessità burocratica di questa normativa, frutto naturalmente di un confronto fra le parti interessate, senza che, a mio giudizio, si esprima qui un ruolo di governo significativo da parte del legislatore, capace di dare un'impostazione più dinamica, più innovativa, tant'è che la parte invece innovativa che è contenuta relativamente alle responsabilità dei ruoli dirigenziali, trova condizioni per la sua non applicabilità nella generalità dei comuni e delle situazioni, anche se si trattasse in prospettiva di una situazione nuova di rapporti intercomunali a seguito di unione di comuni, che configurano una situazione amministrativa ben diversa rispetto a quella statica dei 339 comuni esistenti, con alcune forme istituite in forma definita dal punto di vista giuridico nelle collaborazioni intercomunali.

Frutto dicevo di spinte che sono anche di tipo corporativo, che creano preoccupazione per un'impostazione non nuova, che tende a salvaguardare più queste ragioni interne, la vecchia impostazione del modo di essere degli enti pubblici, per cui piuttosto che essere l'ente pubblico al servizio del cittadino, si procede nella costruzione di un assetto del servizio pubblico, in base al quale è il cittadino al servizio dell'ente pubblico.

Questa è la preoccupazione forte, rispetto alla quale ieri ci siamo attivati in modo piuttosto esplicito e vivace ed io ho abbandonato l'aula proprio depresso dalla disattenzione rispetto a questo problema e anche dalla superficialità nella definizione di leggi di ordinamento di questo tipo.

Tenuto conto che noi siamo pagati per produrre buone leggi e che è il cittadino che paga per la negatività delle leggi pesanti, burocratiche che andiamo a licenziare, tanto lo Stato quanto noi della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome, inguaiamo la vita pubblica, il funzionamento delle istituzioni e il rapporto tra cittadino e istituzione, tra bisogno e risposta pubblica.

Continuiamo ad appesantire la macchina burocratica pubblica per ragioni che non sono di pubblico interesse e non rispondono all'obiettivo di un miglior funzionamento per soddisfare le esigenze del cittadino.

Un'ultima considerazione la voglio fare in ordine alla esigenza di chiarire un percorso politico da parte della maggioranza rispetto alla nuova impostazione per l'autonomia dei comuni, la legge 142. La legge di ordinamento che andremo ad approvare verrà a stabilire un ruolo alto, nuovo dello statuto comunale, per la definizione del modo di essere dell'ente, e una forma di autoorganizzazione dei servizi, del suo modo di essere. Già ho detto che l'unica forma per difendersi da queste leggi che inguaiano la vita dell'istituzione è quella di togliere alla gestione pubblica ogni funzione amministrativa ordinaria possibile, anche per rispondere ad una norma eccessiva, qual è quella della ipergaranzia assistenzialistica che è stata inserita in questa legge, relativamente al personale, che di conseguenza non verrà assunto ed i servizi verranno decentrati per evitare elevati oneri.

E' ben grave che si debbano appesantire e inguaiare le leggi anche di ordinamento, con il risultato che bisognerà trovare l'inganno per ovviare alla legge. E' grave che nel 1992 si emanino delle leggi così complesse e confuse, così eccessivamente definite nel dettaglio, per cui bisogna trovare l'inganno, per ovviare alla loro macchinosità che è quello di evitare gestioni per l'applicazione di queste leggi; questo secondo me è un modo di procedere sbagliato, rispetto al quale esprimiamo il nostro profondo dissenso.

Quindi, tornando alla questione dello statuto, mi auguro, colleghi della maggioranza, che il confronto sulla legge di ordinamento dei comuni non avvenga sul piano del

voto segreto o palese per l'elezione del sindaco, la qual cosa assume poca importanza rispetto al problema reale, che è quello di definire l'autonomia organizzativa, normativa del comune quale ente autonomo che si dota di uno statuto per il quale il consiglio comunale è chiamato ad esprimersi non nell'applicazione piatta delle norme dettate da altri, ma facendo uno sforzo per darsi la miglior forma organizzativa e quindi le migliori collaborazioni.

Da questo punto di vista, assessore, lei vede come diventa ridicolo aver definito in modo rigido la questione dei consorzi segretari, rispetto alla questione delle convenzioni prevista in un successivo articolo, che è il processo moderno, il processo nuovo.

Mi dispiace anche che non ci sia stata la possibilità di definire le modalità attraverso le quali l'amministrazione locale può svolgere la sua funzione, di fronte al diritto di veto che viene introdotto per ragioni di preventivo visto di legittimità, dunque per un processo che potrebbe essere positivo, ma rispetto al quale significa anche aprire le porte ad una possibile eccessiva invadenza del ruolo di governo amministrativo da parte della burocrazia, non sempre disponibile ad assumersi una responsabilità nei confronti di scelte che il cittadino chiede siano fatte.

Allora significa, come sempre in Italia, rispondere con norme inguaiate ad un bisogno invece di semplicità e di efficienza.

Per queste ragioni non voteremo a favore di questo disegno di legge, ci asterremo nella speranza che con la legge di ordinamento dei comuni si capovolga, si svuoti il contenuto, inutilmente burocratico e invadente per le competenze dei comuni, che questa legge contiene.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Tribus.

TRIBUS: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Auch meine Fraktion wird sich, wie bereits in der Kommission zu diesem Gesetz angekündigt, der Stimme enthalten. Zwar aus Gründen, die heute vielleicht nicht mehr so einsichtig erscheinen wie vor einigen Monaten, als das Gesetz diskutiert worden ist. Natürlich wäre es rein von der Logik her, methodologisch vernünftiger und einsichtiger gewesen, zuerst das Gemeindereformgesetz zu diskutieren. Das schiene mir eine sehr logische Sache zu sein, weil durch das Gemeindereformgesetz in der Tat nicht nur eine Reihe von Kompetenzen auf die Gemeinden übergehen, sondern überhaupt die ganze Struktur der Gemeindeautonomie neu definiert wird. Deshalb wäre es folgerichtiger gewesen, diesen Weg zu gehen. Andererseits muß ich schon auch daran erinnern, daß wir alle mitverantwortlich sind, daß diese Prozedur umgekehrt wurde. Ich erinnere daran, daß vor einigen Monaten im Foyer dieses hohen Hauses eine Invasion von Gemeindeangestellten und Gewerkschaftlern da war und die Kommission praktisch besetzt worden ist; damals haben alle Parteienvertreter vor den versammelten Massen wahrscheinlich populistisch versprochen, man werde diesem Gesetz Priorität einräumen und zuerst dieses Gesetz behandeln. Das ist damals geschehen, weil – wie gesagt – das Haus von Gewerkschaftlern und Angestellten vollgestopft war und kein Mensch sich die Verantwortung übernehmen wollte, dagegen zu sein. Heute tragen wir die Folgen und es ist etwas verspätet, sich zu beklagen.

Natürlich ist das Gesetz auch ein Bündel von Widersprüchen, aber auch da muß ich daran erinnern, daß die Gewerkschaften – jeder hat dann seine Bezugsgewerkschaft, jeder wagt es nicht öffentlich dagegen zu sein – das Gesetz bis zum letzten mit den Vertretern der Regierung ausgehandelt und die Annahme empfohlen haben. Es ist dann auch zu einer Reihe von kleinen Turbulenzen innerhalb der Kommission gekommen, als die Volkspartei versucht hat, einige grundsätzliche Neuerungen einzuführen, die in die entgegengesetzte Richtung gingen als die immer proklamierte, nämlich die Vereinheitlichung des ganzen Apparates. Es gab damals

den Landesrat Alber, der im letzten Augenblick eine Reihe von blinden Passagieren eingebracht hat, die zum Teil auch Reformen eingeführt hätten, die außerhalb jeder statutarischen Logik stehen. Zum Beispiel sei daran erinnert, daß Alber sogar die Pflichten einführen wollte, daß Kandidaten bei Wettbewerben den Wettbewerb in der Sprache ablegen müssen, zu denen sie sich bei der Volkszählung erklärt haben. ...Was richtig wäre, Kollege Meraner, aber bisher weißt Du ganz genau, daß hier eine Entscheidungsfreiheit vorliegt und zwar auch aus Gründen, die der deutschen Sprachgruppe angenehm sind, weil bestimmte Leute in bestimmten Fächern sich lieber in einer Sprache äußern, die sie freiwillig wählen, weil sie wahrscheinlich eine Vorbereitung, ein Studium genossen haben, das ihnen diese Dinge erleichtert. Aber das ist nur ein Nebenproblem.

Auf alle Fälle muß daran erinnert werden, daß die Widersprüche groß waren und somit sagen wir bestimmt, auch was unsere Positionen betrifft, daß nicht unbedingt zu allen Artikeln ein Einvernehmen herrscht.

Auf der anderen Seite wollte ich nur zum Kollegen Rella etwas sagen. Hier scheinen sich doch gerade im Hinblick auf die Diskussion zum Gemeindeordnungsgesetz verschiedene Positionen aufzutun. Ich habe bemerkt, daß aus dem Trentino eine gewaltige positive Erwartung in dieses neue Gesetz gelegt wird. In Südtirol hingegen ist auch der demokratische Teil der Gesellschaft sehr skeptisch eingestellt, weil wir in Südtirol nicht unbedingt diese große Erwartung in die Autonomiefreudigkeit und Demokratiefreudigkeit der Gemeinden sehen. Hier tendiert die Minderheit eher dazu, sich einen bestimmten Demokratiestandard zu wünschen, der vom Gesetz bereits vorgesehen wird. Diese fast revolutionäre Hoffnung auf die großen Erneuerungen, die durch das 142er-Gesetz auf uns zukommen sollen, sehen wir in Südtirol nicht. Da zeichnet sich bereits ab, daß zwei verschiedene Visionen sich hier auf tun und Rella hat die ganze Diskussion unter diesem Gesichtspunkt geführt, also es lebe letzten Endes die Gemeindeautonomie. Dort wird dann der Ort der totalen demokratischen Entfaltung sein. In Südtirol hingegen ist diese Vision noch nicht vorhanden. In Südtirol haben alle Oppositionen, alle irgendwie nicht mehrheitskonformen Gemeinderäte und Bürger Angst, daß mit dem neuen Gesetz das Wenige noch eingeschränkt wird, das bis heute existiert. Auch in diesem Rahmen ist unsere Position zu betrachten und zu sehen, wenn die Begeisterung nicht so groß ist, wie sie vor allem aus dem Trentino kommt.

Abschließend sei noch gesagt, daß grundsätzlich schon darauf hingearbeitet werden sollte, daß eine Homogenisierung in der Behandlung sämtlicher öffentlicher Angestellten erreicht werden soll und dazu ist auch die Volkspartei aufgerufen und verpflichtet, die auch in diesem Gesetz im Grunde nichts anderes versucht hat, als ihre Eigenbrötlerei weiterzuführen. Weil entweder/oder: entweder man nimmt eine konsequente Anti-Haltung ein und entsprechend müßte man dann auch reagieren, aber es geht nicht an, daß auf der einen Seite Grundsatzklärungen abgegeben werden und auf der anderen Seite alles getan wird, um diese zu unterlaufen.

Aus all diesen Gründen und auch aus einem gewissen Respekt vor den Verhandlungen, die mit den verschiedenen Gewerkschaften zu diesem Gesetz geführt worden sind, die sehr vehement auf eine rasche Verabschiedung drängen, werden wir uns zum Gesetzentwurf enthalten.

(Illustre signor Presidente! Gentili colleghe, onorevoli colleghi! Anche il mio gruppo si asterrà dal voto, come avevamo del resto preannunciato in sede di commissione; e questo per motivi che forse oggi potranno apparire meno comprensibili rispetto ad alcuni mesi fa, quando fu discusso il presente disegno di legge. Naturalmente sarebbe stato più logico e più ragionevole, sotto il profilo metodologico, trattare prima la legge sulla riforma delle autonomie locali. Tale modo di

procedere sarebbe stato certamente più logico e coerente, in quanto con il nuovo ordinamento dei Comuni non solo verranno delegate ai Comuni una serie di competenze, ma verrà soprattutto ridefinita l'intera struttura dell'autonomia comunale. Per questo sarebbe stato più ovvio procedere in quel modo. D'altra parte va anche ricordato che noi tutti siamo corresponsabili che questa procedura sia stata in qualche modo stravolta. Alcuni mesi fa, ci fu nel foyer di questo alto consesso un'invasione di dipendenti comunali e rappresentanti sindacali che bloccarono in pratica i lavori della Commissione; allora quasi tutti gli esponenti dei vari partiti promisero che sarebbe stata data priorità a questo disegno di legge e che lo si sarebbe trattato quanto prima. Questo fatto avvenne appunto quando il palazzo fu preso d'assalto da tutti quei dipendenti comunali e sindacalisti e nessuno ebbe il coraggio di opporsi a quanto venne richiesto. Oggi ne paghiamo le conseguenze ed è un po' tardi per lamentarsi di ciò che sta avvenendo.

Naturalmente in questa legge ci sono anche una serie di contraddizioni. Va ricordato a tal proposito che i sindacati – e ognuno ha il suo sindacato di riferimento, e quindi non può permettersi di dichiararsi pubblicamente contrario – hanno condotto lunghe trattative con i rappresentanti della Giunta e hanno sollecitato una rapida approvazione. Poi ci sono state anche alcune turbolenze all'interno della Commissione, allorché la SVP ha cercato di introdurre alcune novità sostanziali che andavano esattamente nella direzione opposta a quella sino ad a quel momento auspicata, ovvero l'omogeneizzazione delle norme esistenti in questo settore. E poi c'è stato l'Assessore Alber che all'ultimo minuto ha avanzato una serie di richieste per introdurre in parte anche delle riforme, che stavano tuttavia completamente al di fuori di ogni logica statutaria. L'Assessore Alber voleva introdurre per esempio anche l'obbligo di svolgere le prove d'esame in sede concorsuale nella lingua dichiarata all'ultimo censimento ... Cosa che di per sé sarebbe anche giusta, collega Meraner, ma tu sai benissimo che su questo punto si è sempre lasciata al candidato la libertà di scelta, e questo anche per motivi che potrebbero essere più favorevoli al gruppo linguistico tedesco, in quanto ci sono molti candidati che preferiscono esprimersi nella lingua in cui hanno eseguito gli studi o in cui sono più preparati. Ma questo è solo un problema secondario.

Ad ogni modo va ricordato che le contraddizioni emerse erano notevoli. Per questa ragione annunciamo che anche da parte nostra non è stata trovata una convergenza su tutti gli articoli del presente disegno di legge.

Dall'altra volevo anche ricordare un'altra cosa al collega Rella. In vista della prossima trattazione della legge relativa al nuovo ordinamento dei Comuni si stanno delineando sul nostro territorio posizioni tra loro molto divergenti. Ho potuto constatare che in Trentino la popolazione ha riposto molte aspettative e speranze in questa nuova legge. In Alto Adige le minoranze democratiche sono molto scettiche, proprio perché in Alto Adige non si crede molto nelle aspirazioni autonomistiche e democratiche dei Comuni. Qui da noi le minoranze tendono piuttosto ad auspicare uno standard minimo di democrazia per i comuni, previsto del resto dalla legge. Questa speranza di grandi riforme quasi rivoluzionarie che dovrebbero venire introdotte con la legge 142, noi in Alto Adige non l'abbiamo. E in questo si denota la diversa visione delle cose; e il cons. Rella ha impostato il suo intervento proprio su questo aspetto, inneggiando quasi all'autonomia dei Comuni. In quella sede infatti dovrebbe realizzarsi il completamento totale della democrazia. In Alto Adige non siamo ancora arrivati a questa visione. In Alto Adige tutte le opposizioni, tutti i consigli comunali non rientranti nella maggioranza, hanno paura che questa legge possa in qualche modo limitare quel poco che esiste. Anche da questo aspetto va considerata la nostra posizione, ovvero il fatto che il nostro entusiasmo non sia così grande come quello riscontrato in Trentino.

In conclusione va ancora sottolineato che si dovrebbe veramente tendere ad una armonizzazione della legislazione in materia di dipendenti pubblici. A questo deve tendere la SVP che in questa legge non ha fatto altro che andare per la propria strada senza considerare le posizioni altrui. Ci sono solo due alternative: o si assume una chiara posizione contraria al disegno di legge e

ci si comporta di conseguenza, oppure no; e allora non si possono fare da una parte dichiarazioni di principio e poi dall'altra cercare di andare nella direzione opposta.

Per queste ragioni e tenuto conto delle consultazioni che ci sono state con i sindacati relativamente a questo disegno di legge perché si arrivasse alla rapida trattazione dello stesso, noi ci asterremo dal voto.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Negherbon.

NEGHERBON: Brevemente, per annunciare il voto favorevole del gruppo della Democrazia Cristiana, che con soddisfazione può esprimere alla conclusione della discussione di questo disegno di legge sul trattamento giuridico ed economico del personale dei comuni.

Questa legge è attesa soprattutto dal personale dipendente dei comuni, qualcuno già ha ricordato come le rappresentanze sindacali abbiano auspicato ed espresso nella sede del Consiglio la preoccupazione affinché questa legge venisse approvata.

Esprimo soddisfazione anche perché questo provvedimento viene approvato quasi in concomitanza con il recepimento della legge nazionale 142 sull'ordinamento dei comuni, che è stata approvata dalla Commissione, e contestualmente si può dire che viene all'approvazione di questo Consiglio.

Certamente la legge che riguarda i dipendenti ed il comparto burocratico dei comuni, è in sintonia con detta normativa, visto che la Giunta ha trattato le due problematiche quasi contemporaneamente.

Questa legge prevede da una parte una omogeneizzazione dei trattamenti giuridici ed economici di tutto il personale pubblico della Regione, Province e Comuni, in base all'auspicio più volte espresso da parte delle varie forze politiche, cercando di contemperare questa esigenza con l'autonomia organizzativa e contrattuale dei comuni, prevista all'interno della nuova legge di ordinamento, che recepisce la n. 142.

Il contemperare questi due aspetti ha portato ad un provvedimento di 75 articoli, che in maniera dettagliata garantiscono queste due posizioni e rendono quella normativa applicabile, come peraltro è già stato affermato.

Quindi a me pare che possiamo esprimere, assieme al voto positivo, anche soddisfazione, perché finalmente si offre una risposta attesa al personale e anche ai responsabili dell'amministrazione, tenendo ben presente che l'apparato burocratico ha una sua specifica funzione, l'apparato politico ne ha un'altra e che la linea di demarcazione fra rappresentanti politici e burocrazia deve essere ben tracciata, perché ambedue questi comparti hanno delle funzioni importanti e fondamentali nel funzionamento dell'ente pubblico, sia esso comunale, provinciale e regionale.

Soprattutto a questo aspetto dobbiamo guardare, per cui dobbiamo favorire quelle normative che permettano alla macchina burocratica di funzionare nel migliore dei modi.

Abbiamo di fronte a noi la 142 che garantirà maggiori autonomie comunali, effettivamente ci aspettiamo molto da questa legge, perché attraverso gli statuti ed i regolamenti offre la possibilità di una concreta autonomia dei comuni, ma anche la 241 garantisce maggiore trasparenza, al fine di consentire al cittadino di seguire passo passo le pratiche burocratiche. Di fronte a questi due provvedimenti ci presenteremo preparati per fornire risposte adeguate.

Quindi nel ribadire il voto favorevole della DC, esprimo anche l'auspicio che oltre alla normativa di recepimento della legge n. 142, che quest'oggi dovrebbe essere sottoposta all'esame del Consiglio, successivamente venga presentato il provvedimento teso a recepire la n. 241, che completa il quadro della previsione normativa sull'autonomia dei comuni.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Brugger.

BRUGGER: Herr Präsident! Kolleginnen und Kollegen! Im Namen der Südtiroler Volkspartei möchte ich hier mitteilen, daß die Südtiroler Volkspartei dem Gesetzentwurf zustimmt. Sie ist, wie der Vorredner Negherbon bereits gesagt hat, einverstanden und froh darüber, daß wir diesen Gesetzentwurf endlich zur Abstimmung bringen. Sicherlich ist der Aufmarsch der vielen Gemeindebediensteten vor einiger Zeit mit Anlaß, daß dieser Gesetzentwurf noch vor der Verabschiedung der neuen Gemeindeordnung hier durchkommt. Es wäre vielleicht logischer gewesen, zuerst die Gemeindeordnung zu verabschieden und dann diesen Gesetzentwurf. So ist es umgekehrt gekommen. Ich glaube, es ist nicht nur keine Katastrophe, sondern wir kommen damit dem seit längerer Zeit gehegten Wunsch der Gemeindebediensteten nach, endlich auch ihre rechtliche Situation und die Besoldung zu klären und ich bin froh, daß wir mit diesem Gesetz diesen Schritt auch vollziehen.

Es ist allerdings nicht wahr, daß wir hier etwas Neues erfinden und daß wir hier ein Gesetz verabschieden, das – so wie dann die Gemeindeordnung – von großer Relevanz in Punkto Neuigkeiten ist. Ich glaube, wir müssen uns eingestehen, daß wir als Regionalrat hier nichts anderes machen, als etwas zu sanktionieren, was im Prinzip die Sozialpartner, die Arbeitgeber auf der einen Seite und die Arbeitnehmer auf der anderen Seite, im Bereiche des Gemeindebedienstetenwesens ausgehandelt haben und wir nehmen gerne Kenntnis davon, daß diese Aushandelei hier in einem organischen Gesetz ihren Niederschlag findet.

Wogegen ich mich allerdings verwehren muß, sind die Aussagen des Kollegen Tribus, der der Volkspartei Eigenbrötlei auch bei diesem Gesetzentwurf vorwirft. Kollege Tribus, genau das Gegenteil war der Fall. Du weißt genau, daß in der Gesetzgebungskommission die Abänderungsanträge, die die Volkspartei eingebracht hat, genau in jene Richtung abzielten, die Du hier als notwendig erachtet hast, nämlich daß eine Homogenisierung der verschiedenen Gesetzgebung auf der Ebene der Gemeinde wie auch auf der Ebene des Landes von sich geht und das ist auch erfolgt. Deshalb haben wir in dieser Richtung unseren Beitrag geleistet.

Ein zweites: wir sind natürlich stark daran interessiert, daß auch in einem Gesetz wie diesem der Bereich Gleichberechtigung der deutschen Sprache nicht zu kurz kommt und ich sage es hier ohne Wenn und Aber. Selbstverständlich wäre es sinnvoll und richtig, wenn bei Wettbewerben tatsächlich jeder den Wettbewerb in jener Sprache abhält, zu der er sich erklärt hat. Warum? Ich brauche es nicht erklären. Es ist allzu logisch. Aber wir nehmen zur Kenntnis, daß hier die freie Wahl in diesem Gesetz noch beibehalten wird. Wir werden aber – und das sage ich ebenfalls ohne Wenn und Aber – darauf hinarbeiten, daß auch bei den Wettbewerben tatsächlich die Beherrschung der beiden Sprachen gewährleistet ist und daß sozusagen jeder in erster Linie in seiner Sprache die Prüfung abhalten nicht nur kann, sondern muß. Ich glaube, daß ist ein wichtiger Aspekt.

Im übrigen sind wir der Meinung, daß durch die sofortige Behandlung der neuen Gemeindeordnung auch dieser Bezug, der hier in diesem Gesetz da und dort zur neuen Gemeindeordnung bereits gestellt wird, mit diesem in Einklang gebracht werden kann und daß wir eben unmittelbar nach Verabschiedung dieses Gesetzes die neue Gemeindeordnung angehen sollten. Ich kann versichern, daß sich die Südtiroler Volkspartei auch bei der neuen Gemeindeordnung ganz stark dafür verwenden wird, daß das Gesetz so rasch als möglich über die Bühne kommt.

Somit abschließend die Ja-Stimme der Südtiroler Volkspartei.

(Signor Presidente! Colleghe e colleghi! A nome della Südtiroler Volkspartei vorrei comunicare che il nostro gruppo darà il suo voto favorevole al presente disegno di legge. Come ha

già anticipato l'oratore che mi ha preceduto – il cons. Negherbon – il nostro gruppo è favorevole al disegno di legge ed esprime il suo compiacimento per il fatto che finalmente si sia arrivati alla sua approvazione. Sicuramente l'invasione in quest'aula di molti dipendenti comunali qualche tempo fa, ha contribuito che si arrivasse a trattare questo disegno di legge ancor prima del nuovo ordinamento dei Comuni. Certamente sarebbe stato più logico trattare prima la legge sul nuovo ordinamento dei Comuni e poi passare all'esame di questo disegno di legge. Invece abbiamo seguito la procedura inversa. Io credo che non sia una catastrofe, poiché in questo modo soddisfiamo la richiesta avanzata ormai da molto tempo dai dipendenti comunali perché venga chiarita la loro situazione giuridica ed economica. Ed io sono lieto che con questo disegno di legge si faccia finalmente questo passo avanti.

Non corrisponde tuttavia al vero che qui stiamo inventando qualcosa di nuovo e approviamo una legge che dal punto di vista delle novità rappresenta, al pari del nuovo ordinamento dei Comuni, una conquista. Io credo che noi dovremmo essere così sinceri da ammettere che come Consiglio regionale non stiamo facendo altro che sancire nell'ambito del settore del personale comunale ciò che le parti sociali, i datori di lavoro da una parte e i lavoratori dall'altra, hanno stabilito a seguito di lunghe contrattazioni. E prendiamo atto con soddisfazione che queste consultazioni si sono tradotte in un disegno di legge organico quale quello che ci apprestiamo ad esaminare.

Debbo tuttavia respingere fermamente le critiche del collega Tribus, il quale ha accusato la Südtiroler Volkspartei di fare tutto da sola, anche per quanto riguarda questo disegno di legge. Collega Tribus, in questo caso è avvenuto esattamente il contrario. Tu sai perfettamente che gli emendamenti presentati dal nostro gruppo in Commissione legislativa si muovevano esattamente nella direzione che tu hai detto essere quella opportuna, ovvero una omogeneizzazione della legislazione esistente a livello di personale dei Comuni e della Provincia. E questo è anche avvenuto. Pertanto noi abbiamo dato il nostro contributo in questa direzione.

Secondo: naturalmente noi siamo fortemente interessati acchè in una legge come questa non si trascuri anche l'aspetto della parificazione delle lingue. E questo lo voglio dire con tutta franchezza. Naturalmente sarebbe meglio se ai concorsi i candidati fossero costretti a svolgere gli esami nella lingua dichiarata al momento del censimento. Perché? Non occorre spiegarlo. E' fin troppo logico. Comunque prendiamo atto del fatto che in questa legge si lascia ancora una volta al candidato la libertà di scelta della lingua. Comunque noi in futuro ci adopereremo – e questo lo vorrei dire molto chiaramente – affinché anche in sede concorsuale sia assicurata la conoscenza delle due lingue e i candidati non possano, ma debbano fare gli esami nella loro lingua. Credo che questo sia un aspetto importante.

Per il resto siamo dell'avviso che attraverso l'immediata trattazione della legge di riforma sui Comuni possa essere stabilito un aggancio diretto con il nuovo ordinamento dei Comuni a cui più volte si fa riferimento in questo disegno di legge e che dovremmo trattare quanto prima. Posso sin d'ora assicurare che la Südtiroler Volkspartei si adopererà con tutte le sue forze affinché la suddetta legge venga approvata quanto prima.

Ribadisco nuovamente il Sì della Südtiroler Volkspartei a questo disegno di legge.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Leveggi.

LEVEGGI: Credo che si possa tranquillamente dire, ogni volta che il Consiglio regionale o i Consigli provinciali debbono affrontare il problema del personale, del contratto o di alcuni principi di ordinamento, che l'autonomia legislativa è essenzialmente limitata e lo confermava poco fa il cons. Brugger, capogruppo del SVP, quando ha parlato della necessità di presa d'atto dell'accordo fra le parti sociali.

Credo che bisogna avere il coraggio di delegificare queste norme, che senso ha chiamarci qui a votare sulla questione del personale, quando c'è già l'accordo con il personale, qual è l'autonomia del Consiglio? E' ben vero che la maggioranza si assumerà l'impegno di difendere queste posizioni, mentre la minoranza da questo punto di vista è assolutamente libera, però il consigliere è sostanzialmente limitato nella sua facoltà, perchè modifiche sostanziali non si possono apportare, data la preventiva trattativa sindacale.

Se poi pensiamo che questa legge viene dopo le leggi delle Province di Trento e di Bolzano sul recepimento del contratto, leggi che tra l'altro sarebbero inattuabili, in quanto non rispetterebbero totalmente gli accordi sindacali, la misura è colma.

Noi percorriamo una strada completamente a ritroso, invece credo che se queste norme fossero delegificate e il Consiglio regionale sull'ordinamento stabilisse pochissimi, ma chiari principi di indirizzo e la Giunta si assumesse piena responsabilità, trattando con il sindacato entro questi principi, avrebbe maggiore autorevolezza in una situazione in cui ci ritroviamo spesso, quando un organo provinciale o regionale va a trattare con il sindacato dei dipendenti.

Nel corso della discussione sul contratto svoltosi in Consiglio provinciale a Trento si è parlato della necessità di un'authority esterna per trattare e invece di pensare ad un'authority esterna per la contrattazione, mentre si potrebbero semplicemente fissare preventivamente in sede di Consiglio pochissimi principi entro i quali l'azione di governo del personale e la Giunta debbano muoversi nel definire gli accordi, quindi non emanare leggi che devono costituire per forza una presa d'atto.

Detto questo, esprimo alcune valutazioni a nome dei conss. Betta, Craffonara, Tonelli e Berger. Non vi è dubbio che vi sono alcune questioni anche condivisibili, anche se ci pare veramente strano approvare la normativa sull'ordinamento del personale prima della riforma sulle autonomie. Questo è un ritornello, assessore, però se noi pensiamo che questa Regione va cercando un ruolo da diversi anni, che ogni volta che si discute il bilancio, regolarmente demolito dal capogruppo del SVP, il Presidente di questa Giunta regionale si arrampica sui vetri per definire un ruolo di questa Regione e che l'unica vera competenza di questa Regione è quella dell'ordinamento delle autonomie comunali, ebbene, siamo l'ultima Regione italiana che andrà a varare la riforma sulle autonomie comunali.

Questo credo non sia certo motivo di soddisfacimento e di vanto per le capacità e le tradizioni autonomistiche della Regione Trentino-Alto Adige.

Questa questione avremmo dovuto affrontarla già da molto, mentre ora ci troviamo in notevole ritardo. Non c'è dubbio che si tratta di due aspetti in certo qual modo collegati, perchè non possiamo avere una riforma delle autonomie senza un ordinamento efficace sulla gestione del personale, sarebbe una riforma senza gambe. Tenuto conto del richiamo di ieri dei ministri economici sul fatto che la permanenza dello Stato italiano nella comunità è legata alla capacità o meno di risanare il debito pubblico, credo che introdurre il principio della mobilità possa rappresentare sicuramente lo strumento intelligente per razionalizzare in modo più efficace la gestione del personale, in quanto consente ai servizi in esubero di personale di far transitare i propri dipendenti in altri settori, dove il personale è carente.

Alla luce delle riforme che si annunciano in Provincia di Trento sui comprensori, non vorrei che il trasferimento di numerose competenze ai comuni comportasse un aumento del personale comunale e che i Comprensori mantenessero l'attuale dotazione organica, perchè in tale ambito ritengo doveroso favorire i trasferimenti e compensare le necessità del personale.

Peraltro nella normativa sono contenuti principi importanti e condivisibili,

come quello dell'assunzione con contratto privato di personale proveniente dall'esterno, però, attenzione, vi sono settori all'interno della pubblica amministrazione per i quali pensare di trovare personale esterno sia pericoloso per la stessa amministrazione, perchè se consideriamo i settori tecnici non vi è dubbio che ingegneri, architetti capaci si trovano sicuramente anche fuori, ma vi sono servizi di carattere amministrativo che possono essere gestiti soltanto da personale con una grossissima esperienza amministrativa e pubblica, pensiamo a quello dell'anagrafe o a quello dei contratti, due settori delicatissimi della pubblica amministrazione.

Di conseguenza si dovrebbe prescrivere in modo chiaro per quali settori si possa accedere al mercato libero, limitando in tal modo la libertà decisionale dell'amministrazione comunale.

Per i motivi che ho sinteticamente annunciato, dichiaro, a nome del gruppo PSDI, PLI e PRI, voto di astensione.

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire in dichiarazione di voto il cons. Meraner.

MERANER: Danke, Herr Präsident! An und für sich habe ich meine Anmerkungen bereits in der 2. Gesetzgebungskommission gemacht. Ich muß aber doch noch einiges sagen, weil der Herr Präsident Negherbon wieder einmal die Güte gehabt hat, den Bericht so zu verfassen, als ob ich bei der Behandlung des Gesetzes überhaupt nicht anwesend gewesen wäre. Er hat meinen Namen nicht ein einziges Mal erwähnt. Ausgenommen am Ende, wo es zur Abstimmung gekommen ist. Dies wäre zwar an und für sich nicht weltbewegend, denn ich halte mich nicht für so wichtig, daß ich überall erwähnt werden muß, aber es ist dies eine systematische Diskriminierung von seiten des Präsidenten. Ich werde mir in Zukunft vorbehalten, zu diesen Gesetzentwürfen jedesmal einen Minderheitenbericht vorzulegen, wenn die Dinge so laufen. Dies ist deswegen schwerwiegend – nicht weil der Meraner im Bericht nicht erwähnt worden ist –, sondern weil das ein deutliches Symptom dafür ist, auf welchem Weg sich die Mehrheitsparteien, die DC und die SVP, in unserem Land vor allen Dingen oder besser gesagt in der Region befinden. Wir stellen fest, daß dies der politische Stil ist, der auf gesamtstaatlicher Ebene leider Fuß gefaßt hat, wie es scheint: Eine unaufhaltsame Vetternwirtschaft innerhalb der Mehrheitsparteien, eine Diskriminierung all dessen, was sich irgendwie einer demokratischen Regelung in den Weg stellt. Wir werden es überleben, meine Herren der Mehrheit, aber ihr schaufelt euch auf diese Weise bestimmt und hoffentlich bald das eigene Grab.

Das Gesetz selbst ist eigentlich als ein Gesetz der Gemeindegemeinschaften zu bezeichnen. Denn sie sind diejenigen, denen in diesem Gesetz der breiteste Raum gewidmet und die größte Aufmerksamkeit geschenkt wird. Nicht ganz zu Unrecht, denn sicher sind sie ein Grundpfeiler in der Gemeindeverwaltung selbst. Aber diese zum Teil einseitige Bevorzugung der Gemeindegemeinschaften gegenüber dem übrigen Personal läßt doch sehr deutlich den Verdacht aufkommen, daß die Gemeindegemeinschaften eben besser organisiert sind als das übrige Personal und daß es ihnen gelungen ist, rechtzeitig in der Vorbereitungsphase den entsprechenden Druck auf die Gesetzgeber auszuüben.

Einige Klauseln sind sicher ad personam gemacht. Man könnte die Namen nennen. Zwar geht es hier um jene wenigen Sekretäre, die wir in unserem Lande noch haben, die derzeit provisorisch im Dienst sind, aber nicht die Voraussetzungen hätten, um definitiv als Sekretäre eingestellt werden zu können. Ich sage jetzt nicht ob zu Recht oder zu Unrecht, aber sicher ist es immer eine unguete Sache, wenn ein Gesetz teilweise ad personam gemacht wird. Einige dieser Sekretäre haben auch angerufen und sich nachträglich noch abgesichert, ob sie ja genau ad personam in diesem Gesetz berücksichtigt worden sind. Das wissen wir und es ist ihnen dann gesagt worden, daß dies schon der Fall sei. Ein schlechter Stil, fürwahr, Gesetze zu machen.

Wir haben in letzter Zeit immer mehr von der Autonomie der Gemeinden gesprochen und auch auf gesamtstaatlicher Ebene ist eine gesamte Reform im Gange, die sich eigentlich formell zum Ziel setzt, diese Autonomie der Körperschaften auf den unteren Ebenen zu verstärken, aber mitnichten, diese Region braucht dies nicht. Sie hält die Gemeinden nach wie vor am Gängelband. Dieses Gesetz ist sozusagen ein Mißtrauensgesetz gegen die Gemeinden, denn man traut ihnen überhaupt nichts zu, und zwar auch dort nicht, wo sie selbst und eigentlich nur sie selbst betroffen sind, denn arbeiten mit dem Personal muß doch die Gemeinde und nicht der Regionalausschuß, Herr Präsident, und auch nicht... (Unterbrechung) Herr Präsident, ich habe Geduld, ich warte gerne bis Sie ausgesprochen haben. Das verlangt die Höflichkeit. Ich wollte sagen, daß man den Gemeinden zumindest auf jener Ebene eine angemessene Autonomie gewähren sollte, auf der es ja nur sie selbst und die Bürger dieser Gemeinde betrifft: Das ist die Abwicklung der Bürokratie in den Gemeinden. Aber nein, mitnichten, auch dort erkennt man ihnen nicht die nötige Entscheidungsbefugnis zu und tut so, als ob nicht die Gemeinden mit diesen Leuten arbeiten müßten, sondern die Regionalregierung, bestenfalls noch die Landesregierung und einige führende Funktionäre in der Region. So habe ich den klaren Eindruck gehabt, meine Herren drüben auf der Bank – nehmen Sie es mir nicht übel, Sie können es mir auch nicht übel nehmen – ich habe den sehr deutlichen Eindruck gewonnen, daß nicht der zuständige Regionalassessor und schon gar nicht die Regionalregierung diese Gesetze machen, sondern daß sie sie nicht nur nicht formulieren, sondern daß sie sie auch politisch nicht weitertragen. Dies ist auch ein Mißbrauch. Es ist Ihre Aufgabe, meine Herren Funktionäre, die Gesetze technisch vorzubereiten, alle Maßnahmen zu erklären und technisch zu verdeutlichen, die notwendig sind, damit politisch richtige Entscheidungen getroffen werden können. Es kann und soll aber nicht ihre Aufgabe sein, immer wieder mit politischen Wertungen auch innerhalb der Kommission bei der Behandlung der Gesetze einzugreifen, weil Sie dafür nicht zuständig sind, und Sie sind auch nicht gewählt worden. Wollen Sie dieses tun, dann bitte, meine Herren, lassen Sie sich wählen und wenn Sie gewählt worden sind, dann ist dies Ihre Aufgabe.

Ich stelle fest, daß auch in diesem Gesetz den Gewerkschaften ein übermäßiger Einfluß gewährt worden ist, während beispielsweise der Gemeindenverband von irgendwelcher Mitentscheidung in diesem Bereich überhaupt ausgeschlossen worden ist. Eine weitere sehr ungute Sache. Das Gesetz kann bestimmt nicht für sich in Anspruch nehmen, daß es bürgernahe ist. Es handelt sich um ein sehr bürokratisches Gesetz, das sehen wir ja auch schon vom Umfang her, die Entscheidungen liegen – wie gesagt – bei den Gewerkschaften und bestenfalls noch auf höherer politischer Ebene, sprich Regionalausschuß und Landesregierung, aber nicht auf der Ebene, auf der diese Entscheidungen gefällt werden sollten, nämlich auf Gemeindeebene. Dort liegen die wesentlichen Entscheidungen nicht. Ja selbst dem Land hat die Region mit diesem Gesetz ganz deutlich versucht, Kompetenzen abzusprechen und die Entscheidungsfreiheit der Landesregierung einzuschränken, und dies ist ja auch in einem nicht unerheblichen Ausmaß gelungen.

Nun ist sicher bekannt, daß der Meraner kein SVP-Verteidiger ist. Aber was Recht ist, ist objektiv auch in Ordnung und ich muß sagen, daß in der Kommission von seiten der Vertreter der Südtiroler Volkspartei einige Anträge gebracht worden sind, die meines Erachtens praktisch ausgerichtet gewesen wären und sich vereinfachend ausgewirkt hätten. Sie wurden von der Regionalregierung größtenteils – zu meinem Bedauern – abgelehnt. Auch dieses Gesetz bürgt wie die meisten anderen mindestens eine Garantieklausel, damit die Freunderlwirtschaft garantiert bleiben kann. Der Art. 20 sieht immerhin noch eine beträchtliche Reservierung von Stellen für die internen vor, also die keinen öffentlichen Wettbewerb machen müssen. Dies ist auch eine sehr ungute Sache. Dies zeugt, ...Herr Präsident, ich habe mich

unterbrechen lassen..., dies zeugt von politischer Kleinkariertheit, von Eigenbrötlei, aber auch nicht von allzu deutlicher Absicht der Ehrlichkeit. Daß der Wettbewerb in der Muttersprache abgehalten werden sollte, das wäre für mich eine Selbstverständlichkeit. Jede, dem zuwidersprechende Norm muß entschieden abgelehnt werden, denn sie ist nichts anderes als die Legalisierung und Unterstützung einer evidenten Unehrlichkeit mit Gesetz. Ich habe mich in der Kommission zu diesem Gesetz der Stimme enthalten, weil ich der Hoffnung Ausdruck gegeben habe, daß hier im Plenum noch manches geändert werden könnte. Wesentliches ist nicht geändert worden. Das Gesetz ist so, wie es abgefaßt worden ist, den Gemeinden, aber auch den Bürgern nicht zuzumuten und deshalb werde ich dagegen stimmen.

(Grazie, signor Presidente! Ho già esposto le mie osservazioni in sede di Commissione legislativa, ma vorrei ribadire ancora alcuni concetti, visto che il presidente Negherbon non si è nemmeno degnato di menzionare il mio nome nella relazione, come se non fossi stato presente al momento della trattazione. Solo alla fine viene citato il mio nome, quando ci si riferisce alla votazione. Di per sé non sarebbe tanto grave, in quanto non mi reputo così importante da dover essere menzionato continuamente, ma qui si tratta di una sistematica discriminazione nei miei confronti da parte del presidente. Per il futuro mi riservo di presentare delle relazioni di minoranza ogni qual volta che si tratteranno disegni di legge di questo genere se le cose dovessero continuare in questo modo. Questo fatto è grave, non tanto per il fatto che io non sia stato menzionato, quanto piuttosto perché evidenzia chiaramente la via, sulla quale si muovono i partiti di maggioranza — la DC e la SVP — nel nostro paese, ovvero in Regione. Prendiamo atto di questo stile politico che purtroppo viene praticato anche a livello nazionale, come sembra: un clientelismo infrenabile all'interno dei partiti di maggioranza, una discriminazione che si oppone ad ogni impulso democratico. Sopravvivremo, signori miei della maggioranza, ma con questo atteggiamento voi vi state scavando la fossa, cosa in fin dei conti per noi positiva.

Questa legge è da considerarsi una legge per i segretari comunali, in quanto a loro si fa riferimento nella maggior parte degli articoli di legge ed ad essi si riserva la maggior attenzione. Non a torto, poiché essi sono il pilastro principale dell'amministrazione comunale. Questo privilegio — in parte anche unilaterale — rispetto al resto del personale desta il sospetto che i segretari comunali siano meglio organizzati dell'altro personale, essendo riusciti in tempo, cioè al momento della fase preparatoria, a far pressione sul legislatore.

Alcune disposizioni sono state predisposte sicuramente ad personam. Si potrebbero fare anche i nomi. Si tratta di quei pochi segretari nella nostra regione che hanno un incarico provvisorio e ai quali mancano i presupposti per essere inseriti definitivamente nell'organico. Non sta a me giudicare se è giusto o sbagliato, ma è pur sempre negativo che una legge venga fatta per determinate persone. Alcuni di questi segretari hanno anche telefonato e si sono informati se nella legge si è tenuto conto di loro. Questo lo sappiamo; del resto è stato loro detto che ciò era avvenuto. Un brutto modo di fare le leggi, veramente.

Ultimamente abbiamo spesso parlato dell'autonomia dei comuni; anche a livello nazionale è in atto una riforma tendente a rinforzare l'autonomia degli enti locali. Ma a quanto sembra, questa Regione non abbisogna di tale autonomia. Essa continua a tenere i comuni sotto la propria influenza. Questa legge costituisce quasi una legge di sfiducia verso i comuni. Infatti non si ritiene che i comuni siano capaci di fare qualche cosa neanche in quelle materie che li riguardano direttamente: il lavoro con il personale. Ma è il comune stesso che deve soprattutto lavorare con il personale e non la Giunta regionale, signor Presidente... (interruzione)... ho pazienza, aspetterò finché ha terminato di parlare. E' una questione di educazione... Volevo dire che si dovrebbe concedere ai comuni un'adeguata autonomia almeno in quelle materie che li riguardano direttamente e che coinvolgono anche i cittadini. Si tratta del lavoro amministrativo nell'ambito del comune.

Nemmeno in questo campo viene loro riconosciuto il necessario potere decisionale. Sembra proprio che non sia il comune a dover lavorare con questo personale ma la Giunta regionale e nel migliore dei casi la Giunta provinciale ed alcuni funzionari della Regione. Questa è la mia impressione, signori miei, ovvero che non siano l'assessore regionale competente e nemmeno la Giunta regionale a predisporre queste leggi, a formularle e a dare loro l'indirizzo politico. Anche questo è un abuso. Ma il vostro compito, egregi funzionari, consiste nella predisposizione tecnica delle leggi, nella illustrazione tecnica di tutte le disposizioni necessarie per trovare la giusta decisione politica. Non è vostro compito fare delle valutazioni politiche ed intervenire in commissione quando le leggi vengono trattate. Questo non è vostro compito in quanto non siete rappresentanti eletti. Se voi volete far questo, dovete prima farvi eleggere, allora sarà vostro compito.

Anche in questa legge i sindacati hanno avuto ruolo eccessivo, mentre per esempio l'associazione dei comuni è stata esclusa da qualsiasi decisione. E questo è alquanto deplorabile. Questa legge non può certo essere considerata una legge che tiene conto dei bisogni del cittadino. Si tratta di disposizioni molto burocratiche, lo vediamo già dal volume. Le decisioni sono state prese dai sindacati, come ho già detto, e nella migliore delle ipotesi sono state prese ad un alto livello politico, dalla Giunta regionale e dalla Giunta provinciale e non al livello di competenza: i comuni non hanno avuto alcuna voce in capitolo. Le loro decisioni su questioni essenziali non sono state prese in considerazione. La Regione ha cercato di togliere delle competenze persino alla Provincia, limitandone la libertà decisionale. Ci è riuscita in modo non irrilevante.

Si sa che io non sono un difensore della SVP. Ma quello che è giusto, va detto. Alcuni rappresentanti della Südtiroler Volkspartei hanno presentato in commissione degli emendamenti che hanno avuto un senso pratico e semplificativo. Purtroppo la Giunta regionale non li ha accettati. Ma anche questa legge contiene una clausola di garanzia, cioè la garanzia del clientelismo. L'art. 20 prevede una certa riserva di posti per gli impiegati interni, che non sono tenuti a fare un concorso pubblico. Anche questo è negativo. Dimostra ... signor presidente, non ho detto niente per l'interruzione ... dimostra un certo "provincialismo" politico, un carattere asociale e una certa incorrettezza. Per me inoltre è cosa scontata che il concorso venga fatto nella propria madre lingua. Ogni altra disposizione deve esser respinta visto che non è altro che una legalizzazione e la legittimazione di una incorrettezza evidente perpetrata con legge. Nella commissione mi sono astenuto dal voto sperando che in questa sede venissero fatte delle modifiche. Non sono state apportate modifiche sostanziali. La legge, così come è stata fatta per i comuni non è accettabile, quindi voterò contro.)

PRESIDENTE: Ha chiesto di intervenire il cons. Casagranda.

CASAGRANDA: Grazie, signor Presidente. Abbiamo assistito agli sforzi compiuti dall'assessore competente e alle dichiarazioni del cons. Negherbon per convincerci che si tratta di una buona legge, ma oltre alle valutazioni di merito ritengo sia necessaria la pratica per poter riconoscere la positività delle norme ivi contenute.

Da anni noi siamo interessati al buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma nel caso specifico mi sembra che questo governo, in particolare la DC, si sia attivato nella predisposizione di questa normativa solo per dare un contentino ai segretari comunali e agli amministratori...

(interruzione)

CASAGRANDA: Io sono sempre stato dalla parte dell'opposizione e lo sarò fino a quando sarò presente in Consiglio regionale e provinciale.

Signor assessore Romano, ritengo sia giusto intervenire sul trattamento economico, però chiediamo di considerare pure l'aspetto della funzionalità degli uffici comunali, perchè mi pare che certi comuni, in particolare quelli grossi, stanno imparando dalla Provincia e dalla Regione a creare maggiore burocrazia, ma questo si riscontra anche nei piccoli paesi, dove si incrementano le assunzioni, ma diminuisce la funzionalità.

Per esperienza tutti siamo a conoscenza delle lungaggini di attesa quando andiamo a richiedere un certificato di nascita o di residenza. Personalmente ho avuto l'onore di essere sindaco di un piccolo comune per 14 anni ed allora le richieste della popolazione si soddisfavano immediatamente, fornendo i documenti richiesti al massimo entro un'ora, mentre attualmente per il certificato di nascita e quello di residenza si deve aspettare almeno una settimana.

Questa è la funzionalità che voi dite di aver creato? Perchè succede questo? Perchè voi avete delegato agli impiegati una serie di funzioni di rappresentanza del sindaco e dei partiti, per cui invece di rimanere in ufficio a svolgere il proprio lavoro sono sempre in giro.

Signor Presidente, c'è qui un democristiano noioso che continua a disturbare...

PRESIDENTE: So che lei è un uomo tollerante, prego di fare silenzio!

CASAGRANDA: Il funzionario deve rimanere sul posto di lavoro, per garantire un determinato servizio e per soddisfare le esigenze del cittadino.

Questa leggina doveva fornire gli strumenti necessari per snellire l'operato comunale, ma mi pare che così non sia.

Una volta il comune rappresentava la carta d'identità di un paese, ricordo che quando ero giovane erano tutti orgogliosi del comune, in quanto era l'ente che tutelava gli interessi dei cittadini, gli impiegati erano gentili, ricevevano la gente persino sulla porta, mentre oggi leggono il giornale e non alzano nemmeno gli occhi quando entra qualcuno in ufficio.

Queste sono le verità, signori miei.

Invece io ritengo che se una persona sceglie di svolgere determinate mansioni, deve anche porsi a disposizione del cittadino, non si può continuare a mandare in giro la gente a cercare le strutture adeguate, dove rivolgersi per avere la documentazione richiesta.

A mio avviso la Giunta regionale ogni tanto dovrebbe intervenire, svolgendo un certo tipo di controllo sull'efficienza dei singoli comuni.

Anche nel caso di un'interrogazione rivolta al Comune si attendono mesi e mesi prima di ottenere una risposta.

Questi sono gli aspetti importanti che la legge avrebbe dovuto affrontare.

Mi rivolgo ora al collega Negherbon, che ha seguito la discussione del disegno di legge in Commissione, facendo presente che i valori che questa normativa doveva porre in evidenza erano quelli di fare in modo che il cittadino sia rispettato e messo in condizione di poter ricevere la documentazione, perchè il tempo è prezioso per tutti, anche per i cittadini.

Pongo un ulteriore esempio: pensate al tempo e alla documentazione necessari per poter costruire un garage o aprire una nuova finestra in un'abitazione. Queste sono le verità che esistono in questo momento.

Si dovrebbe votare contro questa legge, ma ci asteniamo, per vedere se qualcosa cambierà o se ci sarà qualche novità a livello regionale. A questo punto si rivela necessaria una svolta ben precisa e maggiore chiarezza di idee, infatti ritengo che per poter affrontare le varie situazioni bisogna conoscere le varie realtà, sia che siano comunali, provinciali o regionali.

Quindi annunciamo voto di astensione, nella speranza che le cose cambino.

Vorrei peraltro far presente al cons. Franceschini, che non sono mai stato

rappresentante di alcuna maggioranza, comunque non devo dare delle spiegazioni a lui.

Concludo, considerando che questa legge ha fornito almeno la possibilità di discutere e svolgere una verifica anche sull'operato della Regione verso i Comuni.

PRESIDENTE: Qualcun altro intende intervenire? Nessuno. Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Probabilmente dobbiamo ripetere la votazione, perchè qualche consigliere poco rispettoso dell'istituzione ha messo nell'urna più di una scheda.

Prego i consiglieri di prendere posto, dobbiamo ripetere la votazione.

(segue votazione a scrutinio segreto)

PRESIDENTE: Comunico l'esito della votazione:

Votanti	55
schede favorevoli	35
schede contrarie	9
schede bianche	11

Il Consiglio approva il disegno di legge n. 63.

Procediamo con la trattazione del punto 2) dell'ordine del giorno: **Disegno di legge n. 72: Nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige (presentato dalla Giunta regionale).**

Prego la Giunta di dare lettura della relazione.

TONELLI: Propongo di darla per letta.

PRESIDENTE: Se nessuno si oppone, c'è la richiesta da parte del cons. Tonelli di dare per letta la relazione della Giunta regionale.

TAVERNA: Mi oppongo.

PRESIDENTE: Ha chiesto la parola il cons. Rella sull'ordine dei lavori.

RELLA: Volevo sottolineare – in particolare mi rivolgo al collega Taverna – che numerosi emendamenti hanno modificato sostanzialmente il disegno di legge originariamente proposto dalla Giunta, il che significa che la relazione della Giunta deve essere svolta verbalmente, perchè quella scritta ha perso notevole significato.

Per questa ragione considero fondata l'opportunità di darla per letta, peraltro questo ci consentirebbe di svolgere più rapidamente il proseguo dei lavori.

PRESIDENTE: Colleghi, vi prego di non mettere in difficoltà la Presidenza, perchè potrei ricredermi su una decisione concordata nella conferenza dei Capigruppo.

Ieri avevamo stabilito che dopo la lettura delle relazioni al disegno di legge, comprese quelle di minoranza, avremmo chiuso i lavori.

Vi pregherei di attenervi a questo impegno che vi siete assunti nei confronti della Presidenza.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto di intervenire il cons. Taverna.

TAVERNA: Signor Presidente, ho manifestato la mia obiezione a considerare letta la relazione della Giunta per le ragioni che sono state anticipate dal collega Rella.

Noi ci troviamo di fronte ad una situazione a dir poco allucinante, nel senso che, come è emerso dalla riunione della conferenza dei Capigruppo, il disegno di legge n. 72, così come annunciato dal capogruppo della DC, sarà molto probabilmente rinforzato da una serie di emendamenti della maggioranza.

Che senso ha allora, signor Presidente, dare per letta la relazione della Giunta e leggere le due relazioni di minoranza. A questo punto o si interrompono in questa fase i lavori e quindi anche i relatori di minoranza hanno la possibilità di aggiornare la propria relazione, oppure il rito deve essere celebrato fino in fondo e quindi si deve procedere con la lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge, con la lettura delle relazioni dei due Presidenti della I[^] e II[^] Commissione legislativa ed infine delle due relazioni di minoranza.

Questo è il mio parere e l'obiezione che ho sollevato sul modo di procedere dei lavori ha esclusivamente questo significato.

PRESIDENTE: Non entro nel merito di considerazioni politiche e prego la Giunta di dare lettura della propria relazione.

La parola all'assessore Romano.

ROMANO:

Relazione

Sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1990 è stata pubblicata la legge 8 giugno 1990 n. 142 "Ordinamento delle Autonomie locali" che conclude un iter parlamentare ventennale assai tormentato di una riforma annunciata come imminente agli albori dell'ordinamento regionale, nei primi anni settanta.

In forza di una espressa previsione normativa (art. 1, comma 2, legge n. 142/90) la succitata nuova legge sull'ordinamento delle autonomie locali non trova applicazione immediata nel territorio della nostra regione sino al recepimento dei principi contenuti nella medesima da parte del legislatore regionale. La Giunta regionale dopo ampia consultazione con le Associazioni rappresentative dei Comuni, ha predisposto un disegno di legge di riforma dell'ordinamento comunale che, nella particolare "tripolarità istituzionale" che caratterizza la nostra realtà regionale, vuole dare reali contenuti al ruolo istituzionale che i Comuni sono chiamati a svolgere nella nostra comunità regionale.

Il presente disegno di legge proposto all'attenzione delle forze politiche e sociali si compone di 65 articoli, suddivisi in sette Titoli che a loro volta sono ripartiti in complessivi 9 Capi.

La normativa recepisce nel nostro ordinamento i principi fissati dalla succitata legge 8 giugno 1990, n. 142 che a partire dal 12 giugno 1990 disciplina l'ordinamento dei Comuni del restante territorio nazionale con esclusione, oltre alla nostra Regione, della Sicilia. Le altre Regioni a statuto speciale, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Valle d'Aosta non godono di una competenza ordinamentale nel settore dei Comuni nè primaria nè secondaria o, se come il Friuli Venezia Giulia ne godono, non l'hanno a tutt'oggi esercitata in materia ordinamentale pura, avendo continuato ad applicare la normativa statale (T.U.L.C.P. n. 383/1934; T.U.L.C.P. n.

148/1915; Regolamento n. 297/1911).

I capisaldi della riforma dell'ordinamento comunale, possono essere così indicati:

- 1) scelta di una legge di principi destinati ad essere attuati in maniera differenziata: direttamente con legge regionale di attuazione ed organizzazione; con leggi speciali delle due Province autonome; attraverso la nuova fonte normativa costituita dagli statuti dei Comuni (art. 1);
- 2) l'autonomia delle collettività locali è riconosciuta come "nativa", attuando in pieno lo spirito e la lettera dell'art. 5 della Costituzione. Ciò significa che i Comuni, da momenti di articolazione dello Stato, della Regione e delle due Province autonome e da strumenti della loro amministrazione indiretta, diventano entità dotate di propri poteri di autogoverno e di auto-organizzazione, garantiti e tutelati dalla legge nei confronti dello Stato, della Regione e delle Province autonome (art. 2);
- 3) l'autonomia statutaria, quale potestà originaria di auto-organizzazione costituisce il nucleo centrale della riforma nel presupposto che il miglioramento del rapporto cittadini/istituzioni e la massima funzionalità dei Comuni poggiano sulla duttilità delle istituzioni e sull'adattabilità degli ordinamenti, anche quale garanzia di pienezza di partecipazione democratica. Lo statuto infatti stabilisce, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, consentendo così ai diversi mondi che sono costituiti dai nostri Comuni di esprimere le loro potenzialità in strutture organizzative differenziate e flessibili; vengono così determinate le attribuzioni degli organi, dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, delle forme collaborative sovracomunali; vengono regolati la partecipazione popolare, il decentramento, l'accesso dei cittadini all'informazione e ai procedimenti amministrativi: per realizzare, in altre parole, un coinvolgimento responsabile della collettività locale (artt. 3 e 4);
- 4) introduzione della mozione di sfiducia costruttiva, accanto ad una diversa procedura per la nomina del Sindaco e della Giunta comunale sulla base di un documento programmatico, quali strumenti di chiarezza dell'azione politica e di stabilità dell'esecutivo e limitazioni di crisi al buio (artt. 10 - 11);
- 5) definizione dei ruoli del Consiglio e della Giunta comunale, attribuendo al Consiglio una funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo ed alla Giunta una funzione spiccatamente esecutiva degli indirizzi programmatici adottati dal Consiglio, congiuntamente alla funzione di organo propulsivo e di preparazione dell'attività consiliare (artt. 13 - 14);
- 6) alcuni articoli di natura programmatica da sviluppare negli statuti comunali in materia di organizzazione degli Uffici e servizi e di personale dipendente dai Comuni (artt. 21 - 24);
- 7) nel titolo terzo, relativo a patrimonio e finanze, sono dettate nuove disposizioni tendenti a modificare l'attuale impostazione, dando il dovuto rilievo al bilancio di previsione ed alla sua gestione, introducendo un nuovo sistema di revisione contabile e affidando il ruolo di revisore dei conti a figure estremamente preparate da un punto di vista professionale (artt. 31 - 37);

- 8) sono previste diverse figure di forme collaborative fra Comuni, che cercano di superare il vecchio concetto di consorzio monofunzionale e nella nostra variegata realtà regionale ed in presenza di un rilevante numero di Comuni di modeste dimensioni demografiche, si cerca di creare attraverso la costituzione di Unioni di Comuni un reticolo di nuove entità che siano capaci per dimensioni e mezzi finanziari a disposizione di gestire in maniera efficace e moderna le funzioni ed i servizi di competenza comunale; per incentivare il ricorso a tale figura istituzionale, che può avere i propri amministratori eletti direttamente dal corpo elettorale (art. 42, comma 3.) sono previsti opportuni interventi finanziari a carico del bilancio regionale con alcune particolari modalità (art. 42 commi 6 e 7); la durata dell'Unione è quindicennale e non necessariamente deve concludersi con la fusione dei Comuni: la mancata fusione fa cessare i contributi regionali che verranno erogati per i primi dieci anni di vita dell'Unione;
- 9) viene dettata una normativa di principio circa la disciplina delle forme di gestione dei servizi pubblici locali, mediante il ricorso ad aziende speciali dotate di personalità giuridica propria (art. 45) ed il ricorso ad "istituzioni", organismi che non hanno personalità giuridica nè statuto ma sono dotati di autonomia gestionale: in sostanza si tratta di un "consiglio" destinato a gestire le molteplici iniziative in campo "sociale" e "culturale". Le biblioteche, i musei, i servizi sociali, i servizi nel campo dell'assistenza e della beneficenza, potrebbero essere organizzati in istituzioni nell'ambito dell'ente locale, costituendo altrettanti organismi strumentali del Comune (art. 45);
- 10) norme di principio sugli istituti di partecipazione e sul procedimento amministrativo, con possibilità di forme di referendum consultivo (artt. da 46 a 50); lo statuto può prevedere la figura del difensore civico (artt. 19);
- 11) modifica dell'attuale regime dei controlli, con soppressione del controllo di merito, l'introduzione di un controllo da attivarsi da parte di almeno un terzo dei consiglieri in carica con riferimento alle deliberazioni assunte dalla Giunta comunale e riguardanti determinati argomenti di un certo rilievo (acquisti, alienazioni, appalti, contributi, indennità, assunzioni e stato giuridico del personale); è prevista una forma di controllo "volontario" su iniziativa di ciascuna Giunta comunale; tutti gli atti adottati dal Consiglio comunale che hanno una particolare rilevanza e natura di indirizzo e di generalità vengono assoggettati al controllo preventivo di legittimità (artt. 51 - 52 - 53);
- 12) sempre in tema di controlli, ma sugli organi, anziché sugli atti, viene dettata una più puntuale ed articolata normativa (artt. 56 - 57);
- 13) viene infine dettato il termine di un anno dall'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento comunale, per l'adozione da parte dei Comuni del proprio statuto (art. 59);
- 14) nelle disposizioni transitorie e finali vengono recuperate alcune parti del vigente T.U. sull'ordinamento dei Comuni non incompatibili con la nuova disciplina ma complementari alla stessa (art. 61).

Stante l'importanza della materia e l'opportunità che al più presto possa

entrare in vigore la nuova disciplina dell'ordinamento comunale, si confida che codesto Consiglio regionale voglia approvare il presente disegno di legge.

PRESIDENTE: Prego il Presidente della I^a Commissione legislativa di dare lettura della relazione.

KUSSTATSCHIÈR:

Bericht

Die erste Gesetzgebungskommission hat den Gesetzentwurf Nr. 72 über die neue Gemeindeordnung der Region Trentino-Südtirol, eingebracht vom Regionalausschuß, in vier Sitzungen beraten und ihre Arbeiten am 24. Jänner 1992 abgeschlossen.

Mehrere Kommissionsmitglieder haben ihre Unzufriedenheit über den Inhalt des Gesetzentwurfes zum Ausdruck gebracht. Obwohl sie eingesehen haben, daß die Region sekundäre bzw. konkurrierende Gesetzgebungsbefugnis auf diesem Sachgebiet besitzt und demzufolge das Staatsgesetz Nr. 142 zu beachten hat, haben sie jedoch die Ansicht vertreten, daß der regionale Gesetzgeber sich hätte stärker einsetzen müssen, um einige Bestimmungen den lokalen Gegebenheiten anzupassen. Dies deshalb, weil der staatliche Gesetzgeber in seiner Gesetzesvorlage offensichtlich den in letzter Zeit in den Gemeindeverwaltungen der italienischen Großstädte eingetretenen Schwierigkeiten Rechnung tragen wollte.

Bereits bei der Beratung des Art. 1 ist es zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen, da der Regionalausschuß im Absatz 2 des genannten Artikels die Besonderheiten der Gemeinden unserer Region außer acht gelassen hatte. Die Beratung der ersten 4 Artikel erforderte fast eine ganze Sitzung. Die Kommission hat einmütig beschlossen, den Absatz 2 so zu ergänzen, daß eine harmonische und kulturelle Entwicklung, sowie das Zusammenleben der verschiedenen Sprachgruppen und ethnischen Gemeinschaften gewährleistet wird. Was die Provinz Bozen betrifft, so hat die Kommission den ursprünglichen Text durch den Absatz 2/bis ergänzt, der auf die Bestimmungen des Autonomiestatutes über den Gebrauch der deutschen, italienischen und ladinischen Sprache, sowie über die Anwendung des ethnischen Proporz hinweist.

Auf Vorschlag der Minderheiten hat die Kommission es als zweckmäßig erachtet, auch den Art. 4 zu ergänzen, wobei die Initiativ- und Mitteilungsrechte, sowie Kontrollbefugnisse der Gemeinderatsmitglieder und der entsprechenden Gemeinderatsfraktionen ausdrücklich erwähnt werden.

Obwohl der Art. 9 von der Kommission gutgeheißen wurde, haben einige Kommissionsmitglieder die Besorgnis zum Ausdruck gebracht, daß, vor allem in kleineren Gemeinden unserer Region, die Wahl von Bürgern zu Assessoren, die nicht Mitglieder des Rates sind, einige einflußreiche Personen dazu veranlassen könnte, sich bei den Gemeinderatswahlen gar nicht zu bewerben, weil sie ohnehin durch ihren Einfluß auf der lokalen politischen Szene in den Gemeindeausschuß gewählt werden können.

Eine Einigung über den Art. 10, den umstrittensten Artikel des Gesetzentwurfes, wurde nicht erzielt. Die Kommission fand keinen Konsens über die ursprüngliche Fassung. Nachdem dieser Artikel nicht genehmigt wurde, beschloß sie, mit der Beratung des Gesetzentwurfes fortzufahren, damit in der Zwischenzeit nach einer zufriedenstellenden Lösung gesucht werden könne. Diese Lösung wurde aber nicht gefunden.

Die Kommission hat zwar zwei entgegengesetzte Änderungsanträge, die den Artikel ersetzen sollten, überprüft. Der erste wurde vom Regionalausschuß eingebracht und übernahm zur Gänze die mit Staatsgesetz eingeführte Reform. Der zweite wurde vom Vorsitzenden der Kommission eingebracht und zielte darauf ab, die derzeit geltende Regelung für die Wahl des Bürgermeisters

und der Assessoren weitgehend aufrecht zu erhalten.

Der Vorsitzende der Kommission begründete seinen Änderungsantrag und brachte seine Besorgnis zum Ausdruck, daß der Gemeinderat auf jeden Fall Einfluß gegenüber dem Bürgermeister und dem Ausschuß verlieren würde. Dies stelle in demokratie-politischer Hinsicht einen Rückschritt dar, da durch diese Bestimmung die Möglichkeit der Wähler, Einfluß auf die Gemeindeverwaltung auszuüben, praktisch zunichte gemacht wird. Der Vorsitzende der Kommission hat außerdem hervorgehoben, daß der Bürgermeister in dem vom Regionalausschuß vorgeschlagenen Gesetzentwurf als eine dem Gemeindeausschuß fremde Figur dargestellt wird, wobei der Vizebürgermeister praktisch verschwindet. Seines Erachtens könne auf seine Ernennung nicht verzichtet werden.

Der Vorsitzende der Kommission hat übrigens auch darauf hingewiesen, daß in den Gemeinden unserer Region das Problem der Regierbarkeit nicht bestehe. Durch diese Bestimmung würden in unserer Region ausschließlich die Regierungsparteien weiter verstärkt und bestehende Positionen zementiert werden.

Die gleiche Begründung wurde auch zum Art. 11, der den Mißtrauensantrag und die Ersetzung der einzelnen Ausschußmitglieder regelt, vorgebracht. Dieser Artikel wurde als "freiheitsfeindlich" bezeichnet, da der Mißtrauensantrag von mindestens einem Drittel der Ratsmitglieder unterzeichnet werden muß. In den meisten Gemeinden unserer Region werde daher eine Gemeindekrise erst dann eintreten, wenn die Mehrheit es beschließe. Mit diesem Artikel will man also die Parteienherrschaft unterstützen, wobei den Personen, bzw. dem Willen und den Absichten der einzelnen Ratsmitglieder nicht Rechnung getragen werde, da die geheime Abstimmung abgeschafft worden sei.

Wie bereits erwähnt, hat die Kommission über diesen Artikel keine Einigung erzielt. Um dieses Hindernis zu überwinden, ist ein Änderungsantrag des Abg. Tribus mehrheitlich gebilligt worden. Dieser änderte den vom Regionalausschuß eingebrachten Vorschlag ab und sah die geheime Abstimmung vor.

Im Laufe der Behandlung des Art. 13 haben einige Kommissionsmitglieder Einwände dagegen erhoben, daß im gesamten Gesetzentwurf kein Übersetzungsdienst bei den Sitzungen der Gemeinderäte, in denen verschiedene Sprachgruppen vertreten sind, vorgesehen wurde. In diesem Zusammenhang hat die Kommission vereinbart, daß eine solche Bestimmung in den Art. 8 eingefügt werden sollte. Daraufhin forderte sie die Einbringer des Änderungsantrages auf, ihn im Regionalrat wieder vorzulegen, da dieser Artikel bereits genehmigt worden war.

Die vom Abg. Bolognini zu den Art. 41 und 42 eingebrachten Änderungsanträge wurden besonders eingehend überprüft, da sie die Anwendung des ethnischen Proporz in der Zusammensetzung der Kollegialorgane der Konsortien in der Provinz Bozen zum Gegenstand hatten. In diesem Zusammenhang forderte der Kommissionsvorsitzende den Abg. Bolognini auf, nicht weiter auf seinen Vorschlag zu bestehen. Darüber seien nämlich schon länger Verhandlungen zwischen den Koalitionsparteien im Gange, die aber noch nicht zu einer zufriedenstellenden Lösung geführt hätten.

Daraufhin kam es in der Kommission zu einer heftigen Auseinandersetzung. Schließlich wurde dieser Änderungsantrag mehrheitlich gebilligt, wobei die Vertreter der SVP entschieden dagegen stimmten bzw. sich aus Protest an der Abstimmung nicht beteiligten.

Die Kommission hat die im Gesetzentwurf enthaltene Neuerung der Bürgerbeteiligung positiv bewertet. Einige Kommissionsmitglieder haben vorgeschlagen, einen Schritt weiter zu gehen und auch die Volksbefragung beschliessenden Charakters vorzuschlagen. Daraufhin hat die Kommission einen Änderungsantrag des Abg. Tribus gebilligt, mit welchem die Gemeinden verpflichtet werden, die freien Gemeindeverbände und übergemeindlichen Verbände anzuhören, bevor sie grundlegende Rechtsakte, wie z. B. den Entwicklungsplan, den Bauleitplan sowie

Akten zur Errichtung von Gemeindediensten erlassen.

Im vorliegenden Bericht wurden ausschließlich die meist umstrittenen Punkte des Gesetzentwurfes aufgezeigt. Die Kommission hat es jedoch als zweckmäßig erachtet, andere zahlreiche Artikel, die aber zu keiner langen Diskussion oder politischen Auseinandersetzung geführt haben, abzuändern.

Die Kommission hat eingesehen, daß die Gesetzesvorlage einige Neuerungen einführt. Diese seien aber mit den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung schlecht vereinbar. Die so gepriesene Gemeindeautonomie scheint letzten Endes eher eingeschränkt zu werden.

Der Gesetzentwurf hat daher niemanden vollkommen zufriedengestellt. Er wurde nur mit 4 Ja-Stimmen der Abg. Negherbon, Morelli, Tarolli und Pahl, bei 2 Gegenstimmen der Abg. Tonelli und Taverna und 5 Stimmenthaltungen der Abg. Kußtatscher, Kaserer, Viola, Craffonara und Tribus gebilligt.

Die Kommission ist zur Überzeugung gelangt, daß einige grundlegende Fragen im Plenum gelöst werden müssen. Der Gesetzentwurf wird nun zur weiteren Beratung an den Regionalrat weitergeleitet.

R e l a z i o n e

La 1^a Commissione legislativa ha dedicato quattro sedute all'esame del disegno di legge n. 72 concernente il nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino - Alto Adige, presentato dalla Giunta regionale, concludendo il proprio lavoro in data 24 gennaio 1992.

In linea generale parte della Commissione ha espresso insoddisfazione per il contenuto del disegno di legge, in quanto, pur riconoscendo che la Regione ha competenza secondaria concorrente in materia e quindi in certo qual modo è vincolata dalla nota legge nazionale n. 142, ha ritenuto che il legislatore regionale avrebbe dovuto compiere un maggior sforzo per adeguare certe normative alle realtà locali, risultando evidente che il legislatore nazionale nel proprio provvedimento ha voluto tener conto delle difficoltà sorte negli ultimi tempi nelle amministrazioni comunali delle metropoli italiane.

Sin dall'esame dell'art. 1 in Commissione è sorto un serrato confronto, poiché la Giunta regionale aveva ommesso al comma 2 le specificità dei comuni della nostra regione e pertanto la commissione, dedicando quasi un'intera seduta all'esame dei primi quattro articoli, ha convenuto ad unanimità di integrare il comma 2, per garantire lo sviluppo armonico, culturale e la convivenza tra diversi gruppi linguistici ed etnico-culturali. Riferendosi alla provincia di Bolzano la Commissione ha integrato il testo originario con il comma 2/bis, ove si richiama lo statuto di autonomia sull'uso delle lingue tedesca, italiana e ladina e l'applicazione della proporzionale etnica.

Su iniziativa delle minoranze la Commissione ha ritenuto opportuno completare l'art. 4 evidenziando i diritti di iniziativa, controllo e partecipazione dei consiglieri comunali e dei relativi gruppi consiliari.

Pur approvando l'art. 9 alcuni commissari hanno espresso per certe piccole realtà la preoccupazione che la nomina di uno o più assessori scelti tra persone estranee al consiglio comunale, potrebbero indurre personalità influenti a non presentare la propria candidatura ai vari turni elettorali, esercitando loro sulla scena politica locale una tale influenza da riuscire a farsi in ogni caso nominare membri della giunta comunale.

Non è stato invece possibile trovare l'accordo sull'art. 10, il più contestato del disegno di legge. Infatti la stesura originaria non ha avuto consenso alcuno, tanto è vero che la Commissione, dopo la mancata approvazione, ha convenuto di proseguire l'esame del disegno di legge per ricercare nel frattempo una soluzione adeguata, soluzione che in realtà non si è trovata.

La Commissione infatti è stata chiamata ad esaminare due emendamenti sostitutivi contrastanti, l'uno presentato dalla Giunta regionale, che recepiva in toto lo spirito di riforma della legge nazionale e l'altro dal Presidente della Commissione, che tendeva a mantenere per la nomina del sindaco e degli assessori gran parte della regolamentazione attualmente in vigore.

Il Presidente della Commissione motivava il proprio emendamento innanzitutto con la preoccupazione che il consiglio comunale perderebbe senz'altro influenza nei confronti della figura del sindaco e della giunta, la qual cosa veniva giudicata un regresso sotto il profilo democratico-politico, dato che una simile norma vanifica pressoché la capacità dell'elettore di incidere nell'amministrazione comunale. Ha rilevato inoltre il Presidente della Commissione che dal testo proposto dall'organo esecutivo il sindaco appare come una figura estranea alla giunta comunale e scompare del tutto la figura del vicesindaco, la cui nomina è, a suo avviso, irrinunciabile.

Del resto, ha fatto presente il Presidente della Commissione, nei comuni della nostra regione non si pone il problema della ingovernabilità, per cui nel nostro caso specifico si provvede a rafforzare ulteriormente i partiti di governo ed a cementare le esistenti posizioni.

La stessa motivazione è valsa anche per l'art. 11, che disciplina la sfiducia costruttiva e sostituzione di singoli componenti della giunta. Detto articolo è stato indicato come liberticida, poiché dovendo la mozione di sfiducia essere firmata almeno da un terzo dei consiglieri, nella stragrande maggioranza delle realtà locali una crisi comunale si potrà aprire soltanto ogni qualvolta lo decida la maggioranza stessa e pertanto con tale articolo si intende soccorrere la partitocrazia e non si pone in primo piano l'elemento persona, vale a dire la volontà e gli intendimenti dei singoli consiglieri, essendo stato praticamente abolito il voto per scrutinio segreto.

Come già suesposto nessun accordo è stato raggiunto in Commissione, ma per superare tale scoglio, a maggioranza è stato accettato un emendamento del cons. Tribus, che modificava il testo presentato dalla Giunta regionale con l'inserimento della votazione per scrutinio segreto.

Nel corso dell'esame dell'art. 13 alcuni commissari hanno sollevato l'obiezione che in tutto il disegno di legge non è minimamente menzionata la garanzia di un servizio traduzione nei consigli comunali in cui sono rappresentati diversi gruppi linguistici. La Commissione ha comunque convenuto che simile norma si sarebbe dovuta inserire all'art. 8 ed ha invitato i presentatori dell'emendamento a ripresentarlo in aula, dato che predetto articolo era già stata licenziato.

Particolare attenzione è stata rivolta agli emendamenti presentati dal cons. Bolognini in merito agli articoli 41 e 42 riguardante l'applicazione della proporzionale etnica nella composizione degli organi collegiali dei consorzi costituiti in provincia di Bolzano. A tal riguardo il Presidente della Commissione ha invitato il cons. Bolognini a non insistere su tale proposta, formante

oggetto di trattative tra i partiti della coalizione, per la quale non si è ancora trovata un'adeguata soluzione.

Si è aperto a tal proposito un vivace confronto fra i vari componenti la Commissione ed infine predetto emendamento ha trovato il consenso di una maggioranza con la ferma opposizione dei rappresentanti del SVP, che per protesta non hanno partecipato alla votazione.

La Commissione ha accolto con favore la novità contenuta nel disegno di legge circa la partecipazione dei cittadini. Alcuni commissari hanno suggerito di compiere una forzatura e di prevedere anche il referendum propositivo, ma comunque con soddisfazione è stato accolto un emendamento a firma del cons. Tribus, con cui si fa obbligo ai comuni di sentire le libere associazioni comunali e sovracomunali prima di adottare atti fondamentali quali il piano di sviluppo, il piano regolatore, l'istituzione di servizi comunali ecc.

Nella presente relazione ci si è limitati ad esporre soltanto i punti più contrastati del disegno di legge, ma la Commissione ha ritenuto opportuno di modificare altri numerosi articoli, che però non hanno formato oggetto nè di ampie discussioni, nè di confronti politici.

Si è riconosciuto che il provvedimento contiene elementi innovativi, ma che mal si conciliano con le effettive esigenze delle popolazioni locali ed anche la propalata autonomia comunale risulta in definitiva assai limitata.

In conclusione il disegno di legge non ha soddisfatto in pieno nessuno delle parti, tanto è vero che è stato approvato con 4 voti favorevoli (conss. Negherbon, Morelli, Tarolli e Pahl), 2 voti contrari (conss. Tonelli e Taverna) e 5 astensioni (conss. Kußtatscher, Kaserer, Viola, Craffonara e Tribus).

Si esprime pertanto la convinzione che lo scioglimento di alcuni nodi dovrà avvenire in sede di Consiglio, al quale si rimette il disegno di legge per l'ulteriore esame.

PRESIDENTE: Prego il cons. Tonelli di dare lettura della relazione di minoranza.

TONELLI:

RELAZIONE DI MINORANZA

In Italia è da tempo avviato un vasto dibattito inerente la necessità della cosiddetta riforma istituzionale. Molti concordano sulla invasione che i partiti, ed in particolare le segreterie e i gruppi burocratici degli stessi, hanno compiuto negli anni che vanno dal secondo dopoguerra ad oggi all'interno dei territori che dovevano essere riservati o alla gestione delle Comunità locali o alle conduzioni tecniche. Per quanto riguarda queste ultime, risulta evidente il penoso saccheggio che si è fatto delle banche o delle aziende o gruppi a partecipazione statale ecc... Pensando all'autogestione delle comunità, il riferimento immediato va alle autonomie locali, la cui riforma si è trascinata per decenni e che ha recentemente visto la conclusione attraverso il varo della legge n. 142 dell'8 giugno 1990. Non c'è dubbio che questa legge è figlia della discussione sulla riforma istituzionale. Ma essa ha sposato una delle tesi presenti nel dibattito (quella maggioritaria) ed è la tesi che contrappone alla invadenza dei partiti e alla loro "irresponsabilità" la uninominalità.

Il sottoscritto, relatore di minoranza, appartiene, per definizione, all'altra

corrente di pensiero (quella rimasta minoritaria) secondo la quale in conseguenza della giusta diagnosi sulla partitocrazia si dovrebbe proporre come rimedio l'allargamento della proporzionalità diretta e del controllo dei cittadini, attraverso forme di partecipazione diretta alla gestione pubblica. Secondo questa convinzione la stessa parzialissima riforma elettorale riguardante la preferenza unica si tradurrà nella eliminazione dalla rappresentanza dei "soggetti deboli", derivi questa debolezza da fattori economici (i ricchi saranno super presenti negli organi di informazione di massa, i poveri nelle cantine) o dallo svantaggio sociale (sarà interessante misurare il numero di donne elette in Parlamento).

Insomma è convinzione del sottoscritto che la parola d'ordine della riforma istituzionale dovrebbe partire dall'assunto: maggiore partecipazione, maggiore rappresentanza politica, maggiore e allargato controllo popolare. E ciò in contrapposizione educante ai processi terribilmente concentrativi in atto nella società. Ovunque, in nome dell'efficienza e della decisionalità, vengono messi in essere processi di concentrazione delle decisioni che hanno come caratteristica di base il procedere all'esproprio generalizzato della capacità di controllo, di conoscenza, di intelligenza dei cittadini, ai quali si riserva, attraverso il voto ogni 4/5 anni, l'unica possibilità di partecipazione effettiva. Se riflettiamo sulla capacità spesso deviante dell'informazione ci rendiamo conto che, dubitare che quella unica forma di partecipazione finisca per non essere più libera, non è poi così fuori luogo.

Le suelenate e stringate considerazioni portano alla convinzione che mettere mano alla riforma istituzionale dovrebbe connotare un processo di RESISTENZA ai larghi fenomeni violentemente antidemocratici che sono in atto.

La riforma dell'ordinamento degli enti locali, attuata con la legge 142, e la pedissequa, anche se in "la minore", riproposizione che la Giunta regionale sottopone al Consiglio con il disegno di legge n. 72 ha, come dicevo sopra, le caratteristiche della uninominalità, ma essendo stata partorita in un quadro consociativo decisionistico-craxiano (cioè fortemente in mano a quei partiti che si proclama di voler scalzare dalla loro onnipotenza) risulta essere un penoso compromesso anche rispetto alle dichiarate volontà degli estensori e finisce per essere una pompa di drenaggio del potere decisionale dal basso verso l'alto senza però che il principio della responsabilità, solo teoricamente connaturato alla uninominalità, possa esprimersi. In definitiva abbiamo una riforma dell'ente locale che taglia e toglie rappresentanza e partecipazione, mette in atto processi decisionali ristretti verso l'alto però ribadendo, anzi rafforzando, la irresponsabilità di quelle segreterie di partito che a parole si volevano limitare ma il cui potere esce tremendamente rafforzato.

Gli elementi che chiariscono ciò all'interno del disegno di legge sono sostanzialmente quattro.

Il primo, all'articolo 10, è relativo alla elezione del sindaco e della giunta dove il dato sostanziale era e sarà la modalità palese di elezione degli stessi. Ho usato volutamente "era e sarà" in quanto il testo dell'articolo 10 che arriva in aula prevede la votazione a scrutinio segreto, ma solo perchè contingentemente si è costituita una maggioranza nella prima Commissione legislativa che ha respinto la proposta dell'assessore regionale. Risulta evidente che questa relazione non può non tenere conto in termini politici di quello che è già stato annunciato e cioè della riproposizione in aula dello "scrutinio palese" per la elezione di sindaco e assessori. E' questa una tipica modalità che consegna alla segreteria del partito la decisione circa la persona del sindaco e dei componenti la giunta comunale. Risulta infatti evidente che lo scrutinio palese è un sistema di controllo del voto dei consiglieri che nulla ha a che vedere con il discorso della responsabilità. Del resto la storia del totalitarismo è lì a dimostrare come lo scrutinio palese sia sempre stato utilizzato per sancire decisioni assunte altrove.

C'è da fare un'altra considerazione sull'elezione palese di sindaco e giunta ed è relativa alla nostra realtà regionale. E' evidente che la legge 142 aveva particolarmente

sott'occhio le situazioni delle grandi città italiane, da Milano a Brescia, tanto per non andare lontani, ma senz'altro non si è posta il problema delle comunità alpine, quali noi siamo, dove 370 comuni su 383 sono piccolissimi e caratterizzati sostanzialmente dalla presenza di un'unica forza politica: a Trento la DC, a Bolzano la SVP. Risulta estremamente difficile pensare ad uno scontro programmatico all'interno della stessa forza politica (almeno pubblicamente). Invece risulta non solo possibile, ma doveroso, che si proceda, per la elezione del sindaco e della giunta con considerazioni anche di tipo personale. E questo sì che attiene al principio di responsabilità.

Il secondo è quello riguardante la sfiducia costruttiva. Solo apparentemente si tratta di un'innovazione democratica. In realtà per come è congegnato l'articolo 11 diventerà impossibile togliere fiducia ad una giunta. E' più democratico avere uno scontro a viso aperto che non necessariamente presuppone l'immediata e preconfezionata formazione di una maggioranza alternativa, o piuttosto favorire i lavori di corridoio e i "tradimenti personali" che una simile modalità presuppone? Se ancora una volta guardiamo la situazione di oltre il 90% dei comuni della nostra regione, ci rendiamo conto che non è nemmeno tecnicamente possibile un'alternativa di forze politiche o necessariamente programmatica (dove ci sono 15 consiglieri di cui 12 della Maggioranza ciò è tecnicamente impossibile) e che quindi le modalità previste dall'articolo 11, secondo le quali è possibile far cadere una giunta solo nel momento in cui ce n'è un'altra pronta, presuppongono operazioni segrete che nulla hanno da spartire con un serio e civile confronto democratico e politico.

Inoltre risulta totalmente incomprensibile il fatto che non si possa porre la sfiducia ad un unico membro della giunta o al solo sindaco. Anche questo appare poco edificante in termini politici costringendo i membri dell'esecutivo a sostenersi l'un l'altro, anche in presenza di aberrazioni a noi tutti note, in quanto la sfiducia anche ad un solo membro di giunta provocherebbe la caduta dell'intero organo esecutivo.

Il terzo elemento concerne l'agibilità delle minoranze politiche consiliari. E' inaccettabile che, nel nome dell'autonomia del Comune, si rinunci a dettare delle regole di democrazia, di partecipazione, di controllo, di vigilanza e di ispezione chiaramente deputate in particolar modo alle Minoranze. La riforma istituzionale dovrebbe assumere un ruolo di maggiore promozione della partecipazione e la non-garanzia di agibilità politica per le minoranze consiliari risulta francamente deprecabile. Se non si propongono alcuni punti fermi molto netti all'interno della legge, c'è il rischio che da una parte lo scontro di potentati, di gruppi di pressione, di interessi particolari e dall'altra la presenza di concezioni totalitarie che molto spesso caratterizzano i nostri consigli comunali, si trasformino nella stesura di statuti penalizzanti il confronto democratico. La nostra preoccupazione è riferita alla progressiva sfiducia che la gente ha nei confronti delle istituzioni. Se lavoriamo per sommare alla sfiducia della gente la sfiducia di coloro che, pure da posizioni di minoranza, si sono proposti di impegnarsi per il bene della comunità, avremo ancora una volta rovesciato il ruolo di rappresentanza dell'intera regione e quindi dell'intera collettività che il Consiglio regionale dovrebbe avere come imperativo e avremo reso un ulteriore cattivo servizio alla comunità e soprattutto alla comunità in divenire.

Il quarto ed ultimo riguarda le attribuzioni del Consiglio comunale. Così come proposte all'articolo 13, le attribuzioni del Consiglio comunale sono soltanto apparentemente poco ristrette rispetto alla situazione attuale. In realtà la cartina di tornasole sta nell'articolo 14 e cioè dove si prevede che alla Giunta comunale sono attribuite tutte le competenze che non sono espressamente riservate al Consiglio o dalle leggi o dallo Statuto. Questo è un modo per far sì che la maggioranza rediga e approvi uno statuto generico per, automaticamente, concentrare un enorme potere decisionale nelle mani dell'esecutivo. A nostro parere la formulazione andrebbe rovesciata e nell'articolo 13, riguardante le attribuzioni del Consiglio, andrebbe

inserita la formula: "Il Consiglio compie tutti gli atti amministrativi che non siano espressamente riservati alla Giunta".

Solo in questo modo si costringerà il Consiglio comunale a ragionare in maniera approfondita e sistematica nella redazione e successiva approvazione del proprio statuto, affinché siano per l'appunto definiti in modo chiaro i compiti dell'esecutivo e le responsabilità del Consiglio. Anche questo risulta essere quindi un modo estremamente pericoloso di introdurre quella irresponsabilità del Consiglio comunale che non aiuta certo la ricostruzione di un rapporto di fiducia fra il cittadino e i suoi enti rappresentativi.

Due osservazioni a corollario del nostro ragionamento e che concernono la nomina dei revisori dei conti e la partecipazione popolare. Non c'è dubbio che la nomina dei revisori dei conti introduce un elemento di novità ma non ci sembrano rispondere agli effettivi criteri di qualità e di professionalità i parametri individuati dal secondo comma dell'articolo 35. Noi crediamo che la concezione del Comune come entità autonoma che viene introdotta dal disegno di legge dovrebbe portare come conseguenza, ed ancora una volta con riferimento al principio di responsabilità, il fatto che i revisori dei conti non possano essere altri se non professionisti. Allora l'individuazione degli ex segretari comunali, ragionieri comunali, dirigenti e funzionari in pensione, puzza molto di riciclo politico mascherato da competenza tecnica e comunque la firma in calce alla relazione di revisione del conto di queste figure non comporta alcuna responsabilità. Comporta invece una responsabilità precisa davanti alla legge la firma degli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti o nei due albi professionali. E noi siamo convinti che solo in questo ambito debbano essere individuati coloro che sono giuridicamente e ad ogni effetto abilitati ad un simile controllo.

Riteniamo che l'esperienza maturata anche in altri settori stia lì a dimostrare la positività di tali criteri.

Altro punto importante è quello relativo alla partecipazione popolare legato all'attuazione della legge 241, non ancora avvenuta nella nostra realtà regionale. Come per le minoranze politiche, così per le minoranze sociali o, più in generale, per la socialità nel suo complesso, gli Statuti DEVONO prevedere le forme della partecipazione popolare. E allora il problema sia della introduzione dei referendum consultivi sia, a nostro parere, dei referendum propositivi, non può essere lasciato alla discrezionalità del Consiglio comunale. Non si capisce perché la legge regionale ordinamentale indichi l'obbligatorietà per gli Statuti di prevedere le forme di consultazione, ma non indichi l'obbligatorietà dei referendum consultivi e addirittura nulla dica dei referendum propositivi. Ci sembra un modo per esprimere pomposamente concetti che possono essere svuotati nella loro traduzione concreta. Riteniamo invece che anche per questi fondamentali istituti sia indispensabile prevedere, a livello ordinamentale, la certezza della partecipazione popolare ed alcune sue forme garantite ed irrinunciabili.

Succintamente, come è nostra abitudine, abbiamo qui sopra espresso le motivazioni della nostra contrarietà al disegno di legge n. 72. Abbiamo preferito parlare adesso piuttosto che tacere per sempre!

PRESIDENTE: Prego il cons. Taverna di dare lettura della relazione di minoranza.

Informo i consiglieri che la Presidenza ha deciso di esaurire la lettura delle relazioni per dar modo al pomeriggio di non fare Consiglio.

TAVERNA:

RELAZIONE DI MINORANZA

Signor Presidente, Onorevoli Colleghi!

Successivamente all'entrata in vigore della Costituzione il legislatore nazionale non ha emanato un corpo organico di leggi in materia comunale e provinciale, con la conseguenza, che è rimasto in vigore il T.U. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. 1934) integrato da alcune norme del T.U. 4 febbraio 1915, n. 148, (T.U. 1915, modificato con R.D. 30 dicembre 1923, n. 2389), richiamato in parte in vigore dal D.LG.LT. 7 gennaio 1946, n. 1. Sono state promulgate leggi frammentarie sui singoli oggetti, come ad esempio la Legge 10 febbraio 1953, n. 62, (Legge Scelba), ora abrogata, in materia di controlli.

Per la elezione del Consiglio comunale si è provveduto con il T.U. 16 maggio 1960, n. 570 (T.U.El.Com.).

Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità hanno ricevuto un'organica disciplina con la Legge 23 aprile 1981, n. 154. Lo status degli amministratori comunali è stato regolato con Legge 27 dicembre 1985, n. 816.

La dottrina ha diffusamente trattato sulla natura storico giuridica dell'Ente Comune e ne ha dato anche alcune definizioni.

L'art. 38 del già citato T.U. 1934 precisa che il "comune è un corpo morale", l'art. 128 della Costituzione sancisce che "i Comuni sono Enti autonomi nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni", a cui fa seguito l'art. 129 secondo il quale "i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale", concetto questo che va integrato da quanto dispone il precedente art. 114 secondo il quale "la Repubblica si ripartisce in Regioni, Province e Comuni".

E' noto altresì che il legislatore regionale, in virtù dell'art. 5, primo comma, lettera 1) dello Statuto di Autonomia, ha emanato norme legislative in materia ordinamentale per quanto riguarda i Comuni del Trentino-Alto Adige.

La Regione Trentino-Alto Adige, la cui competenza legislativa è meramente secondaria e concorrente, ha comunque definito, all'art. 1 con L.R. n. 29, il Comune "...un Ente avente un territorio, una popolazione stabile ed una organizzazione per l'esercizio di funzioni proprie e delegate" e lo "...legittima quale più immediato interprete delle esigenze delle comunità che rappresenta" a promuovere e sollecitare "ogni iniziativa utile per il progresso civile e lo sviluppo economico della stessa".

Con approvazione della Legge 8 giugno 1990, n. 142, il legislatore nazionale ha inteso attuare l'art. 128 della Costituzione mediante un "nuovo" ordinamento delle autonomie locali. In ordine a tale Legge, è stata sollevata da alcune Regioni la questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo che essa avrebbe invaso la sfera di autonomia delle Regioni: ma la questione è stata dichiarata manifestamente infondata dalla Corte Costituzionale con decisione del 15 luglio 1991, n. 343.

Inoltre, è forse opportuno precisare che l'ordinamento delle autonomie locali (O.A.L.), di cui alla Legge 142/1990, è il risultato del testo unificato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera del disegno di legge governativo con altre proposte di iniziativa parlamentare: Franchi ed altri (C.d.D. doc. n. 608), Bassanini ed altri (C.d.D. doc. n. 112), Tartarella ed altri (C.d.D. doc. n. 238), Savio ed altri (C.d.D. doc. n. 1131).

Infine è sicuramente utile delineare i seguenti caratteri peculiari:

- 1) la Legge 142/1990 è una Legge di principi: si limita cioè ad enunciare i principi in tema di ordinamento degli enti locali e rinvia ad altre fonti per la disciplina delle varie materie;
- 2) le disposizioni delle Leggi precedenti rimaste in vigore saranno raccolte in apposito testo unico per la cui emanazione è stata conferita apposita delega al Governo;
- 3) la Legge 142/1990 è una Legge di riforma economico-sociale: i principi normativi in essa enunciati vincolano non solo le regioni di diritto comune, ma anche le Regioni a Statuto

Speciale, anche se per le disposizioni incompatibili sono fatte salve le "attribuzioni" previste dagli Statuti di quest'ultime Regioni e delle relative norme di attuazione. Ciò significa che, in difetto di disposizioni in contrario, i precetti della Legge 142/1990 trovano applicazione anche per le Regioni a Statuto Speciale, ancorché queste siano dotate, come nel caso della Sicilia, di una competenza esclusiva, sempre che la materia non sia stata disciplinata in maniera difforme dalla legge regionale;

- 4) la Legge 142/1990 è derogabile solo con disposizioni espresse: i principi della Legge sull'ordinamento delle autonomie locali non possono subire deroga da parte di Leggi successive, se non "mediante espressa modificazione delle sue disposizioni" (art. 1, ultimo comma). La esclusione dell'abrogazione implicita, che ha un precedente nell'art. 1 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4, sulla repressione delle violazioni delle Leggi finanziarie – mira a vietare per l'avvenire la deroga mediante abrogazione implicita delle norme in principio contenute nel nuovo ordinamento, che vengono considerate attuative delle norme costituzionali.

La premessa, con puntuali richiami alla Legge sull'O.A.L., consente al relatore, di sostenere, coerentemente alle argomentazioni fortemente critiche elaborate dal M.S.I. in Parlamento, l'opposizione missina al disegno di legge n. 72/X attraverso la presente relazione, dimostrando che il disegno di legge in parola non possa essere che figlio legittimo di quella partitocrazia che ha approvato la Legge 142/1990. E allora, se il nuovo ordinamento delle autonomie locali, concepito, voluto ed approvato dalla partitocrazia per rispondere essenzialmente alla tutela dei propri interessi, costituisce la matrice del disegno di legge n. 72, si impone pregiudizialmente una serrata critica alla Legge 142/1990 medesima. La relazione di minoranza del M.S.I. al disegno di legge presentato dal Ministro per l'Interno On.le Gava sull'ordinamento delle autonomie locali, oggi Legge 142/1990, è a tal proposito esemplare.

Infatti il M.S.I. ha sempre sostenuto che dall'Unità d'Italia ad oggi due anime si sono sempre scontrate in materia di Regioni e di enti locali: l'anima politica e l'anima amministrativa, e – tranne rare eccezioni – ha prevalso sempre l'anima politica con deleterie conseguenze per questi enti costretti alla confusione delle funzioni, alla sovrapposizione dei poteri, all'incertezza delle competenze, alla lentezza delle decisioni.

Il partito popolare di Sturzo sosteneva tenacemente le Regioni perchè vedeva in esse uno strumento di lotta contro lo stato liberale e laico per la conquista del potere. La D.C. di De Gasperi si accontentò di un'indicazione costituzionale ma non volle realizzare le Regioni perchè aveva ormai acquisito il potere e lo Stato. E mantennero saldamente tale linea i successori di De Gasperi fino a quando non si trovarono di fronte al radicale cambiamento del P.C.I. che – perdute le speranze di conquistare lo Stato con l'attacco frontale – pretese ed impose l'attuazione della norma costituzionale. Erano passati più di vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione ed i comunisti – antiregionalisti nella fase costituente perchè animati da quelle speranze – dichiararono senza mezzi termini in Parlamento, per bocca dell'On.le Laconi, di aver imparato la lezione sturziana. Così le Regioni, sotto la spinta dell'anima politica e dei contrapposti interessi dei due maggiori partiti, entrarono nell'ordinamento senza identità, senza chiarezza di funzioni e senza tante altre cose, tanto da indurre dieci anni dopo un regionalista di regime – autorevole giurista – a definirle "mezzi cavalli". E gli enti locali hanno pesantemente risentito di questa incerta natura delle Regioni frutto dello scontro politico per la conquista e la conservazione del potere.

Oggi, dopo un'attesa di decenni, di fronte all'occasione di riformare gli enti locali, nulla è cambiato: la stessa anima politica ha guidato i "riformatori" ed i grandi problemi delle amministrazioni restano irrisolti mentre si aggrava sul territorio la confusione degli enti.

STATO ED AUTONOMIE

La prima sconcertante conseguenza di questa errata impostazione cosiddetta "riformatrice" è la distorsione del concetto di Stato, contrario alla Costituzione, che disegna uno Stato "indipendente" e "sovrano" avente forma di Repubblica, "una e indivisibile", che "riconosce e promuove le autonomie locali". La sovranità "appartiene al popolo", e ha dunque la sua espressione unitaria, anzi unica, nello Stato.

La legge 142/1990 si ispira, invece, ad una strana dottrina che inventa la "sovranità policentrica" attribuendo alla "autonomia" una porzione di sovranità, cioè individuando nell'"autonomia locale" uno dei "centri" della sovranità. Nella relazione al Parlamento, lo stesso Governo ha fornito questa nuovissima ed originale qualificazione del nostro sistema: "Repubblica delle autonomie, con una sovranità policentrica in uno Stato che è comunità di comunità, armonia discors".

Per quali fini si sia giunti a tanto è difficile sapere, ma può ragionevolmente dedursi una demagogia autonomistica in funzione della trita polemica contro lo Stato accentratore di poteri e di funzioni e soffocatore di libertà: polemica comoda nella dialettica politica quanto non coltivata nella pratica dove il Governo, espressione materiale dello Stato, tende sempre a contrastare i poteri delle Regioni e degli enti locali.

E si tratta di una demagogia che ha influenzato tutto il disegno governativo portandolo a dannose enfattizzazioni come la potestà statutaria dei Comuni, mai rivendicata o sollecitata da alcuni, del tutto inutile, idonea ad un esercizio accademico che farà perdere tanto tempo prezioso.

Questa voluttà di polverizzare e mortificare lo Stato, nonostante il constatato fallimento dell'autonomismo, se è vero che "l'attuale ordinamento delle autonomie non presenta soluzioni valide ed adeguate ai tempi" (relazione sul D.L. n. 2924), si ripercuote negativamente nella società che, dalla perdita di questo importante punto di riferimento, trae la ragione della propria crisi.

La riforma degli enti locali doveva essere l'occasione per restituire allo Stato la vera immagine e la funzione centrale nella società, quale espressione unitaria, organizzazione suprema della Nazione: anche attraverso quelle vitali articolazioni territoriali cui lo stesso Stato, riconoscendole o promuovendole, conferisce autonomia. Perché nulla esiste fuori dallo Stato, nulla presiste allo Stato che è nella società attraverso il principio del decentramento.

LA CONTRADDIZIONE DELLA RIFORMA

Ma la "riforma" della 142/1990 contiene una contraddizione di fondo che meglio ancora documenta la confusione di linee del provvedimento e la carenza di un principio ispiratore, tranne quello occulto di rendere più "efficiente" il regime della partitocrazia.

La pressione dell'opinione pubblica e della dottrina è concentrata sul problema dell'efficienza. Gli enti locali tra la morsa delle Regioni (rectius, nel nostro caso, le Province), di organi inconcludenti, di un sistema finanziario inadeguato alle funzioni, sono caratterizzati da una generale inefficienza e spesso paralizzati. Bisogna, dunque, riconquistare l'efficienza. Ma questo discorso attraversa il deprecato ordinamento podestariale fascista che non può certamente essere citato e tanto meno recuperato! Allora bisognava quasi furtivamente potenziare l'esecutivo e l'organo monocratico che lo presiede, annullare sostanzialmente il potere dell'assemblea elettiva, scomoda e defaticante, e rimuovere l'intralcio dei controlli semplificandone al massimo il sistema. In altri termini si trattava di mantenere per gli organi democratici un rispetto formale e di concentrare il potere nelle mani dei Sindaci e delle Giunte:

un colpo di mano in senso autoritario senza pagare alcun prezzo alla democrazia.

E, conciliando formalmente i due contrari, si trattava anche di non sottrarre spazi alla partitocrazia, confortata dal disegno di nomina per voto palese delle potentissime Giunte.

La complessa operazione è perfettamente riuscita, ma non poteva e non può certamente essere indolore per i partiti che hanno votato la 142/1990.

La declassazione dei Consigli, ridotti a poco meno di consulte, appare troppo evidente e a nessuno sfugge che, esaurita all'inizio del mandato o – se si vuole – di ogni anno la breve fase degli indirizzi generali, queste assemblee elettive si troveranno, come si sono trovate, praticamente fuori dal circuito decisionale primario dell'ente, nonostante l'elenco delle "competenze" previste dalla Legge di riforma dell'O.A.L.

Noi comprendiamo bene la necessità di porre gli esecutivi in condizione di affrontare e risolvere celermente i problemi delle comunità locali e abbiamo da tempo teorizzato – a viso aperto – la centralità degli stessi esecutivi rispetto alle assemblee, perchè la politica ha bisogno di ritmi più veloci, perchè più pressanti sono le domande sociali, perchè più tempestive devono essere le decisioni: ma nel momento in cui si restituisce al Governo il potere e responsabilità si doveva conferire all'assemblea un più incisivo potere di controllo e si dovevano porre in atto tutti quei contrappesi utili a bilanciare la spinta di autorità, richiesta dall'efficienza, con l'irrinunciabile esigenza di libertà e di partecipazione. Altrimenti si resta nella grave contraddizione di chi vuol salvare la democrazia nelle apparenze smentendola nei fatti.

Gli indirizzi della 142/1990, trasfusi nel disegno di legge n. 72 presentato dalla Giunta regionale, non possono che trovare allora la nostra più ferma opposizione.

Sui principi generali permane la nostra critica al concetto di "autonomia", non definito e fonte di equivoci, comunque usato in antagonismo – per non dire contrapposizione – allo Stato.

Per il M.S.I. la linea maestra è il decentramento amministrativo che crea le articolazioni di una superiore unità dotate in tale ambito di particolari poteri, funzioni e mezzi e quindi autarchiche sul territorio.

Circa l'autonomia statutaria, ci basti rilevare che mai, nel corso del pluridecennale dibattito sulle "autonomie locali", si è levata una voce ad invocare tale autonomia. Solo la carenza di grandi idee innovatrici può far scadere nella demagogia delle cose inutili, che è facile prevedere anche dannose. Si potranno avere gli Statuti-pilota dei grandi Comuni cui si uniformeranno i minori in virtù del legame politico tra Amministrazioni o, peggio, delle direttive dei partiti; o esplosioni incontrollate di velleità locali con ambizioni "sovrane": in entrambi i casi si raccoglieranno i frutti di un'ulteriore polverizzazione del già frantumato e compromesso tessuto regionale.

Si sarebbero dovuti rendere conto, a livello nazionale, i responsabili di questa trovata, così come dovrebbero rendersi conto gli uomini della Giunta regionale: una trovata che si presta per una campagna promozionale contro fondamentali valori e che nulla porta di beneficio agli enti locali ed alle comunità interessate. Le cose che si dovrebbero allora affidare allo Statuto sono state fino ad oggi regolate da normali delibere che non hanno sentito il bisogno di questo palco delle vanità.

E la Giunta regionale, così come ha fatto il Governo, ammette che si deve superare l'anacronistica uniformità delle discipline, ma – rifiutando l'intervento dall'alto – ne riversa tutta la responsabilità sugli elementi medesimi che devono "regolare da sè" la propria organizzazione, la propria attività, i modi e le forme della partecipazione dei cittadini alla gestione, che della collaborazione e cooperazione tra i diversi livelli di governo: Come dire ad un

ammalato di arrangiarsi, in nome del riconosciuto diritto di fare da sé.

La riconosciuta facoltatività delle convenzioni tra comuni come alternativa alla scelta autoritaria dall'alto, è messa fatalmente in discussione attraverso le deroghe per convenzioni intercomunali obbligatorie ad iniziativa delle Province autonome; mentre si reintroducono i concorsi di buona memoria.

Nel disegno di legge n. 72, alla pari della Legge 142/1990, è previsto un "simulacro" di "unione di Comuni" in previsione di una loro possibile fusione. Una specie di periodo di fidanzamento che entro dieci anni deve concludersi con il matrimonio (fusione) o con la rottura. Quanta ipocrisia per celare la mancata volontà di rispondere ad una esigenza che resterà tale.

Anche la partecipazione non compie un passo in avanti: resta sempre fuori dalla stanza delle decisioni, ma in compenso ora "entra" nello Statuto. E la popolazione potrà essere consultata. Ma guai a chi proponesse di cambiare il tipo di rappresentanza politica per ridurre il potere dei partiti e consentire alla gente di partecipare a decidere.

La linea seguita dal provvedimento in esame circa il controllo sugli organi ricalca quella prevista dalla legge 142/1990.

In un periodo di "emergenze morali" e di invocate "trasparenze", si è adottato il principio del controllo semplificato, cioè del quasi controllo. L'invenzione del "controllo preventivo" di legittimità sulle deliberazioni dei Consigli e su quelle delle Giunte farà sì, che in nome della semplificazione, basterà che la Giunta provinciale non intervenga entro venti giorni dalla loro ricezione (e venti giorni sono un attimo fuggente) perché diventino esecutive. Ma quante saranno le delibere che vedranno rifiutarsi il visto da parte della Giunta provinciale, tenuto conto del regime di "autonomia totalitaria" di cui le Province autonome godono? E allora le Giunte dei partiti – con i nuovi più ampi poteri – avranno via libera alle irregolarità ed agli abusi.

CAMBIARE IL SISTEMA DEI COMUNI: LA PROPOSTA ALTERNATIVA DEL M.S.I. – D.N.

I DIFETTI DEL SISTEMA ATTUALE

Il dovere del riformatore non è quello di mettere per forza le mani su tutti gli aspetti di una materia anche a costo di modificare ciò che è inutile o di peggiorare l'esistente, ma quello di concentrare l'intervento su quei punti fondamentali che devono essere rimossi perché superati o dannosi, con modifiche tali da suscitare "per simpatia" il moto riformatore di tutta la materia.

Ed a questo principio si ispira la politica del M.S.I. – D.N. sul grande tema delle riforme istituzionali. Il sistema attuale presenta, come l'esperienza quotidiana denuncia, gravi inconvenienti che rendono il Comune incapace a rappresentare l'intera comunità ed a gestire efficacemente gli interessi, avulso dalla vita reale della popolazione e sempre più chiuso attorno al ristretto gruppo dominante. Tali difetti investono i tre organi dell'ente:

1. Incapacità e scarsa rappresentatività degli amministratori.

La classe dirigente degli enti locali è reclutata, in prevalenza, tra i dirigenti politici di seconda fila, cioè tra dirigenti politici bocciati ad elezioni politiche o regionali, o comunque non ammessi al ruolo più qualificato, ovvero nell'ambito della burocrazia provinciale.

Si tratta di uomini che esercitano localmente il potere in nome e per conto di

alti uomini politicamente in posizioni più elevate; hanno un ruolo sostanzialmente esecutivo ed ausiliario rispetto al gruppo ristretto dei ras di valle.

Anche la capacità di questi uomini è spesso modesta, posto che gli individui più preparati vengono tenuti lontani o finiscono per isolarsi disgustati dalla politica, e quelli più intraprendenti arrivano ad occupare nelle istituzioni incarichi più significativi o alle presidenze degli enti del sottogoverno provinciale. Basti, infatti, osservare la composizione dei Consigli comunali di oggi rispetto a quelle di trent'anni or sono, per constatare la progressiva decadenza di queste assemblee, che non riescono più — tra l'altro — a richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica locale. In tal modo si verifica l'assurdo che mentre diventa sempre più difficile amministrare l'ente locale per le complesse ed impegnative materie in continua evoluzione, diventa sempre più inadatta ed incapace la classe dirigente ad esso preposta. O se si imbatte in persone capaci, tale è il loro condizionamento, che le migliori intenzioni restano inattuato. In particolare la figura del Sindaco è ridotta alla mera espressione di un gruppo — spesso all'interno di uno stesso partito — che designa il proprio rappresentante non già in funzione dell'interesse della comunità, ma del proprio particolare interesse politico ed economico. Ed è per questo che il "primo cittadino" non conosce più le tradizionali virtù dei civili amministratori, ma conosce bene le regole del gioco politico clientelare ed in cambio del potere locale che ricevono, pongono l'ente a disposizione elettorale del personaggio o del gruppo da cui dipendono.

2. Carezza di funzionalità degli organi esecutivi.

Quanto sopra vale anche per le Giunte con la precisazione che — dato il sistema di reclutamento dei preposti a tali organi — le formazioni che ne derivano sono per natura incapaci a funzionare, cioè ad elaborare ed attuare programmi. La Giunta, infatti, estratta dal Consiglio, risulta composta da un coacervo di interessi contrastanti che mal si concilia con la visione unitaria dei problemi della comunità e con l'esigenza dell'unità di indirizzo. Spesso l'Assessore non è, come dovrebbe, il più diretto e fedele collaboratore del Sindaco, ma il suo concorrente politico.

3. Inutilità del Consiglio, ridotto a mero organo di ratifica.

Se la Giunta è per sua natura, cioè per il sistema che la esprime, strumento inefficiente perchè disgregante e contraddittorio, il Consiglio si appalesa sempre più vuoto di contenuto, di prerogative e di prestigio. Basti considerare che, pur essendo fino ad oggi riservate al Consiglio le decisioni su quasi tutte le materie e di certo su quasi tutte quelle più importanti, tali decisioni vengono sistematicamente adottate dalla Giunta, con i poteri del Consiglio, attraverso la delibera d'urgenza che — riservata dalla Legge ai casi eccezionali — è ormai entrata nell'uso corrente. In conseguenza di ciò il Consiglio, già qualitativamente debole, viene esautorato ed avvilito fino a diventare strumento passivo di ratifica delle decisioni dell'esecutivo.

D'altra parte la totale assenza della rappresentanza delle competenze ed il rigido inquadramento dei Gruppi consiliari nella disciplina di partito, tolgono a questo organo — sempre più isolato dall'opinione pubblica e sempre più screditato — ogni autonoma volontà e perfino vigore dialettico.

I CRITERI ISPIRATORI DELLA PROPOSTA MISSINA.

Da queste constatazioni prende le mosse la nostra proposta che, volendo garantire la libertà del cittadino ed il metodo della rappresentanza, vuole al tempo stesso restituire funzionalità all'ente ed efficienza ai tre organi che lo governano: Consiglio, Giunta e Sindaco.

IL CONSIGLIO

Se il difetto del Consiglio è nella crisi della rappresentanza e quindi nella sua struttura squisitamente politica, nella sua inadeguatezza a rappresentare l'intera comunità, il rimedio non può che incidere nella struttura stessa che deve essere aperta alla piena partecipazione civica.

Così senza togliere valore alla rappresentanza politica eletta a suffragio universale, si chiede di integrare l'assemblea con la rappresentanza delle categorie produttrici, cioè delle categorie economiche, sociali e culturali, effettivamente operanti nel territorio dell'ente.

Si realizza in tal modo con la fusione della politica e delle competenze, la rappresentanza totale del cittadino e dei suoi interessi nell'ambito dell'assemblea dove appunto ha ingresso l'individuo come espressione politica e come rappresentante di categoria.

LA GIUNTA

L'attuale sistema di elezione dell'organo esecutivo è fuori da ogni logica e da ogni corretta regola amministrativa. Non è, infatti, pensabile che un organo, chiamato ad amministrare la comunità, sotto la guida del Sindaco, venga eletto senza il concorso determinante di chi tale organo deve presiedere e guidare.

La scelta dei collaboratori, cioè, non può avvenire dal basso, in modo disarmonico e contraddittorio, ma deve essere riservata a colui il quale, assumendo l'onere di governare, ha interesse a circondarsi di persone capaci e responsabili, tese al comune impegno di lavoro; persone che il candidato eletto dal popolo sceglie nel ricco vivaio dell'intera comunità, quindi anche fuori dal ristretto ambito del Consiglio. Di modo che mentre da un lato la Giunta nominata porta ad una maggiore snellezza e rapidità di decisioni e ad un più alto spirito di collaborazione tra i prescelti, dall'altro diventa strumento per acquisire all'ente le migliori energie e le più qualificate competenze, estraendole da quel fecondo ambiente ignorato dalle liste dei partiti o riluttante ad entrarvi. Del resto la nomina della Giunta da parte del Sindaco, appare come logica conseguenza della elezione popolare diretta del capo dell'Amministrazione.

IL SINDACO

Da molto tempo è scomparsa al vertice delle Amministrazioni locali la virtù civica. Competenza, amore per la comunità, sono ricordi di amministratori d'altri tempi. Oggi il "primo cittadino" non è che il frutto di combinazioni e compromessi, tra le forze politiche, di fronte ad una comunità del tutto esclusa. La nomina di un Sindaco è ridotta ad un fatto privato tra alcuni leaders locali e lo stesso intervento del Consiglio si riduce ad una pura formalità, ed in questa contesa privata non prevale mai la persona più idonea e preparata.

LA NOMINA DEL SINDACO E LA RIFORMA PODESTARILE

Agli inizi della vita unitaria dello Stato italiano il Sindaco veniva scelto tra i

consiglieri comunali residenti nel Comune, ma la nomina era riservata al Re (Legge 20 marzo 1865), secondo un saggio principio di sintesi tra autorità e libertà: libertà garantita dalla elezione del Consiglio, funzionalità ed autonomia dell'organo assicurate dall'intervento dell'autorità. Il primo cittadino, che rimaneva in carica tre anni, trovava cioè il massimo dell'investitura, quella del popolo e quella dello Stato, in un felice incontro che, limitando ed esaltando al tempo stesso libertà ed autorità, gli conferiva la più completa dignità ed il più alto prestigio.

In seguito, con Legge 30 dicembre 1888, si affidò l'elezione del Sindaco al Consiglio comunale, limitatamente ai Comuni capoluoghi di Provincia o con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, e solo con Legge 29 luglio 1896 il principio della elettività della carica fu esteso a tutti i Comuni. Nel 1926 (Legge 4 febbraio 1926, n. 237, e R.D.L. 3 settembre 1926, n. 1919) fu attuata la riforma podestarile: il Podestà, nominato dal Re, assumeva le attribuzioni del Consiglio e della Giunta.

Dopo un'esperienza di trent'anni si ritenne di mutare radicalmente l'assetto delle Amministrazioni locali, con un ritorno alle origini cioè con il capo dell'Amministrazione nominato dall'alto, ma questa volta senza la preventiva elezione popolare degli amministratori.

E' interessante richiamare i motivi addotti a sostegno della riforma, rileggendoli nella relazione dell'On.le Maraviglia alla Camera dei Deputati sulla Legge del 1926, motivi che – a parte le concezioni del nuovo regime – traevano origine dalle "miserevoli condizioni" degli enti locali, soprattutto dei piccoli Comuni, condizioni che oggi si riproducono, spesso ingigantite.

"L'abbandono del sistema elezionistico è il risultato della convergente azione di due fattori. Da un lato la constatazione delle condizioni miserevoli in cui versano i piccoli Comuni e della incapacità assoluta dei medesimi a darsi delle Amministrazioni, non diciamo eccellenti, ma appena rispondenti allo scopo. Dall'altro lato, il convincimento dottrinale che la rappresentanza debba essere intesa come una designazione di capacità e nulla più, e che quindi il sistema elezionistico, che è la conseguenza, sia da applicare soltanto nei casi nei quali esistono le condizioni per poter raggiungere quel risultato.

Ma da scartarsi dove tali condizioni non esistono.

La relazione ministeriale, che precede il disegno di legge, fa una pittura assai fosca ma perfettamente realistica delle condizioni di deperimento in cui versa la enorme maggioranza dei piccoli Comuni divenuti campi di lotta delle fazioni locali per la conquista dei poteri comunali, dei quali, poi, abusano con danno della pace pubblica e degli interessi della collettività. E non è proprio il caso di intrattenersi più oltre su tale dolorosa realtà, che è sotto gli occhi di tutti.

Giova piuttosto illustrare un po' meglio l'estensione e la portata del principio teorico che abbiamo assunto a fondamento del nuovo istituto che viene introdotto nell'ordinamento amministrativo col disegno di legge in esame. La rappresentanza concepita come designazione di capacità non è un principio nuovo e tanto meno di marca fascista.

Eminentissimi giuspubblicisti di parte liberale non solo lo enunziarono, ma lo contrapposero alla teoria del mandato, che era ed è tuttavia la teoria dominante nella scuola".

Al termine dell'ultimo conflitto dell'ente locale venne provvisoriamente affidato ad amministratori nominati dal prefetto, fino alla ricostituzione delle amministrazioni su basi elettive, sancita dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1.

Respinta in blocco la lunga esperienza podestarile, si restaurava – senza modifiche – il sistema di fine ottocento. Si rifiutava, cioè, totalmente una esperienza che pur negli inconvenienti del sistema e negli inevitabili errori delle scelte, aveva lasciato tracce di illuminate ed oneste amministrazioni.

Le conseguenze di tanta miopia politica sono evidenti.

UN INTERVENTO RISOLUTORE CHE GUIDERÀ IL CAMBIAMENTO

Senza divagazioni il Movimento Sociale Italiano, che pur presenterà emendamenti minori al testo in esame per correttezza politica, concentrerà la battaglia in Consiglio sui tradizionali punti—forza della propria idea riformatrice:

- elezione popolare diretta del Sindaco;
- nomina delle Giunte da parte dei Sindaci eletti dal popolo con potere di scelta fuori dai consigli;
- integrazione delle assemblee elettive con la rappresentanza delle categorie produttive.

Di questa basilare riforma parziale hanno subito bisogno i Comuni del Trentino—Alto Adige sui quali dovrà calarsi il principio presidenzialista quale moderna forma di democrazia diretta integrata da un nuovo tipo di democrazia rappresentativa.

Ringrazio i pochi coraggiosi presenti per la loro cortese attenzione.

PRESIDENTE: Concedo la parola al Presidente della II[^] Commissione legislativa Negherbon per la lettura del parere finanziario.

NEGHERBON: Signori consiglieri,

la II[^] Commissione legislativa nella seduta del 13 febbraio 1992 ha esaminato il disegno di legge n. 72, ai sensi dell'art. 41 del Regolamento interno.

La Commissione, preso atto della modifica alla norma finanziaria apportata nel corso dell'esame da parte della Commissione competente, ha accertato la disponibilità in bilancio per la copertura della spesa derivante dal disegno di legge e quindi ha espresso a maggioranza, con le astensioni dei cons. Benedikter, Kaserer, Meraner e Montali, parere finanziario favorevole.

Si rimette pertanto il provvedimento all'esame del Consiglio regionale.

PRESIDENTE: Nella conferenza dei Capigruppo abbiamo raggiunto un accordo di sospendere la trattazione del disegno di legge n. 72.

Sull'ordine dei lavori ha chiesto la parola il cons. Holzmann.

HOLZMANN: Presidente, volevo chiedere formalmente se era possibile dichiarare chiusa la discussione generale.

PRESIDENTE: Non è possibile, anche perchè non è ancora stata aperta. Avevo detto che si dava lettura delle relazioni e poi chiudevo i lavori.

HOLZMANN: Prendo atto di quello che lei ha detto, signor Presidente, ma siccome l'art. 77 del Regolamento consente a 5 consiglieri di chiedere la chiusura della discussione generale e siccome in quest'aula mancano quantomeno 55 colleghi, mi sembrava legittimo fare una richiesta di questo genere.

PRESIDENTE: Non è che non voglia prendere in considerazione la sua proposta, penso lei sia un uomo di buon senso.

Avevamo deciso all'unanimità di procedere in questa maniera, non posso mancare nei confronti della conferenza dei Capigruppo.

legislativa. Ricordo ai consiglieri che alle ore 15.00 è convocata la I[^] Commissione

La seduta è tolta ed il Consiglio verrà convocato a domicilio.

(ore 13.37).